



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente regione Lombardia 21 gennaio 2011 - n. 402

Cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza regionale delle autonomie costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000 3

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Commercio, turismo e servizi

Decreto dirigente unità organizzativa 19 gennaio 2011 - n. 283

Progetto Dinameeting 2010 - Divulgare l'innovazione aziendale nel mercato delle tecnologie dell'informazione globale: approvazione dei bandi per la selezione di micro e piccole imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche e per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a micro e piccole imprese come lct Temporary Manager (TEM) 4

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto direttore generale 18 gennaio 2011 - n. 251

Sperimentazione del deflusso minimo vitale nel bacino del Torrente Borlezza: proroga della durata delle attività sperimentali. 12

Decreto direttore generale 18 gennaio 2011 - n. 252

Approvazione della proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel fiume Mincio presentata da parte del Parco regionale del Mincio 13

Decreto dirigente unità organizzativa 14 dicembre 2010 - n. 13093

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva ATE14 - fase IV, sito in località «Fontanino - Valle del Pettine» del comune di Torre Santa Maria (SO) 17

Decreto dirigente unità organizzativa 20 dicembre 2010 - n. 13310

Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti di produzione del vetro 18

Decreto dirigente unità organizzativa 14 gennaio 2011 - n. 159

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva Ateg70, sito in località «Calcarola» del Comune di Teglio (SO) 27

Decreto dirigente unità organizzativa 17 gennaio 2011 - n. 196

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell'ATE o1, sito nel comune di Cuasso al Monte (VA) 28

Decreto dirigente struttura 17 dicembre 2010 - n. 13228

D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per l'attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni. 29

Decreto dirigente struttura 22 dicembre 2010 - n. 13488

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.447,36 kwp da realizzarsi in Comune di Brescia (BS). Proponente: Imasit s.r.l.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010 35

Decreto dirigente struttura 22 dicembre 2010 - n. 13525

Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Maladiga per la produzione di energia elettrica nei comuni di Margno e Taceno (LC). Proponente: Società Idra s.r.l.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/06 36

Decreto dirigente struttura 23 dicembre 2010 - n. 13615

Derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ad uso irriguo in comune di Giussago (PV). Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Proponente: Antonioli Andre Emilio 37

Decreto dirigente struttura 5 gennaio 2011 - n. 13

Programma operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 energia - Linea d'intervento 2.1.2.2 - Bando «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» - Ulteriori deter-

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

minazioni in ordine alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432. Incremento della dotazione finanziaria 39

Decreto dirigente struttura 11 gennaio 2011 - n. 47

Richiesta di rinnovo della concessione mineraria per talco denominata «Brusada - Ponticelli», in comune di Lanzada (SO). Proponente: società Imifabi s.p.a.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs.152/2006. 41

Decreto dirigente struttura 12 gennaio 2011 - n. 65

Centralina idroelettrica sul torrente Abbioccolo, in comune di Lavenone (BS). Proponente: Fen Energia s.p.a.. Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 42

Decreto dirigente struttura 12 gennaio 2011 - n. 66

Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente Rio Carogna nei comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio (SO). Proponente: Società Energia Ambiente s.p.a.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 43

Decreto dirigente struttura 19 gennaio 2011 - n. 290

Accorpamento in unica concessione di derivazione, in Comune di Orio Litta (LO), delle utenze idriche superficiali: Venereo Rangogna, Venere, Paradisa, Filippa con richiesta di integrazione della portata fino ad un massimo di 950 l/s. Proponente: consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010 44

D.G.Territorio e urbanistica
Decreto dirigente struttura 14 dicembre 2010 - n. 13071

Approvazione della Circolare «L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale». 45

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 21 gennaio 2011 - n. 402

Cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza regionale delle autonomie costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'articolo 123 della Costituzione e l'articolo 54 della Statuto di autonomia della Lombardia;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2009 , n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia), ed in particolare l'articolo 14, comma 4, ai sensi del quale alla data fissata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 articolo 1, comma 25, della legge regionale 5 gennaio 2000 , n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la lettera del Presidente del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2011, prot. n. A1.2011.0004878 del 18 gennaio 2011, con la quale si comunica al Presidente della Giunta regionale che la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia è convocata per il giorno 21 gennaio 2011;

DECRETA

- la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza regionale delle autonomie costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000, a far data dal giorno 21 gennaio 2011;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Commercio, turismo e servizi

D.d.u.o. 19 gennaio 2011 - n. 283

Progetto Dinameeting 2010 - Divulgare l'innovazione aziendale nel mercato delle tecnologie dell'informazione globale: approvazione dei bandi per la selezione di micro e piccole imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche e per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a micro e piccole imprese come Ict Temporary Manager (TEM)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
FIERE E SERVIZI

Vista la d.g.r. n. 11311 del 10 febbraio 2010 che:

- ha approvato il progetto DINAMEETING 2010 - «Divulgare l'Innovazione Aziendale nel Mercato delle Tecnologie dell'Informazione Globale» - che ha l'obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese, nella pianificazione operativa di un intervento di riorganizzazione e sviluppo aziendale basato sull'applicazione di tecnologie informatiche;

- autorizza la copertura finanziaria al progetto per complessivi Euro 1.632.000,00 a valere sul capitolo 3.6.2.3.404.5348 per Euro 400.400,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2010 e per Euro 1.191.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2011;

- assegna a CESTEC Spa la realizzazione delle attività previste dal progetto;

Richiamati:

- la lettera di incarico a CESTEC S.p.A per il progetto DINAMEETING 2010 del 1 marzo 2010 prot. n. P1.2010.0001812 ed inserita nella raccolta convenzioni e contratti in data 8 marzo 2010 al n. 13729/rcc;

- il d.d.u.o. n. 2473 del 16 marzo 2010 che istituisce il Comitato di Gestione del progetto DINAMEETING 2010 poi modificato con d.d.u.o. n. 8932 del 22 settembre 2010;

Dato atto che il progetto DINAMEETING 2010 prevede:

- la selezione di 100 micro e piccole imprese interessate ad accedere ai servizi di accompagnamento finalizzati alla realizzazione di un piano di intervento in ICT;

- la selezione di professionisti in grado di assumere il ruolo di *ICT Temporary Manager (TEM)* presso le 100 imprese che parteciperanno al progetto;

Visto che il Comitato di Gestione del progetto DINAMEETING 2010, nella riunione del 21 dicembre 2010, ha approvato:

- il bando per la selezione di micro e piccole imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche come definito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il bando per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a micro e piccole imprese come *ICT TEMPORARY MANAGER (TEM)* come definito nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, nell'ambito del progetto DINAMEETING 2010 «Divulgare l'Innovazione Aziendale nel Mercato delle Tecnologie dell'Informazione Globale»:

- il bando per la selezione di micro e piccole imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il bando per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a micro e piccole imprese come *ICT TEMPORARY MANAGER (TEM)*, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui siti web della Direzione Commercio, Turismo e Servizi della Regione Lombardia e del Progetto DINAMEETING 2010 il presente provvedimento.

La dirigente
Antonella Prete

PROGETTO DINAMEETING 2010
Bando per la selezione di micro e piccole imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche

1. Premessa

Il progetto DINAMEETING 2010, promosso da Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, ha l'obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese lombarde nella pianificazione operativa di un intervento di riorganizzazione e sviluppo aziendale basato sull'applicazione di tecnologie informatiche.

Il progetto prevede:

- l'individuazione e il coinvolgimento di 5 *champion* che, grazie all'adozione di tecnologie informatiche, siano diventate «grandi» o, comunque, abbiano cambiato radicalmente le proprie modalità operative. Sono imprese che hanno scelto di cambiare, affrontando il rischio e ottenendo un risultato positivo e, per questo, rappresentano modelli in cui le imprese lombarde possono identificarsi;

La selezione terrà conto della tecnologia impiegata e delle caratteristiche delle aziende che devono essere assimilabili, per strutture, problematiche e risorse, a quelle di moltissime altre imprese lombarde, in modo tale che costituiscono un modello cui ispirarsi;

- l'individuazione e il coinvolgimento di 10 Piccole Imprese Crescono che hanno partecipato alla prima edizione di DINAMEETING e che hanno realizzato il progetto ideato;

- la selezione, attraverso il presente bando, di micro e piccole imprese che potranno accedere ai servizi di accompagnamento finanziati dal progetto per un periodo di tempo massimo di otto mesi, durante i quali verrà definito - grazie all'affiancamento dei professionisti - un piano di intervento che prenda in esame le tecnologie necessarie, l'impatto sugli aspetti gestionali ed organizzativi, i costi e gli investimenti necessari.

La realizzazione del progetto è affidata alla società Cestec SpA (Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde).

2. Finalità del bando

Obiettivo del presente bando è la selezione di micro e piccole imprese interessate ad accedere ai servizi di accompagnamento finanziati dal progetto illustrati al successivo punto 4.

3. Imprese che possono presentare domanda

Possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente le imprese che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, rientrano nella categoria delle micro e piccole imprese, appartenenti ai settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, della logistica, del commercio e del turismo e aventi sede legale e/o operativa in Lombardia. Le imprese devono avere un numero di dipendenti inferiore a 50, un fatturato annuo inferiore o pari a 10 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo inferiore o pari a 10 milioni di Euro.

Al bando potranno candidarsi le imprese che hanno già partecipato alla prima edizione di DINAMEETING, purché la candidatura sia riferita ad un progetto nuovo e non costituisca la mera realizzazione delle attività già programmate nella tornata precedente.

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

4. Benefici per le imprese selezionate

L'azione di supporto fornita da DINAMEETING 2010 consiste in una consulenza gratuita, per un massimo di 15 giornate lavorative nell'arco di otto mesi, da parte di una figura specializzata: l'*ICT Temporary Manager* (TEM).

Affiancandosi all'imprenditore e/o al personale interno delegato, l'*ICT Temporary Manager* assisterà l'impresa per:

- un'accurata analisi della situazione tecnologica, gestionale e organizzativa (attività di *due-diligence* tecnologica e *business evaluation*), unita alla valutazione dell'impatto economico e finanziario delle tecnologie da implementarsi nell'ambito del progetto e la predisposizione di un *business plan*, tramite il quale pianificare nei dettagli gli obiettivi generali del progetto d'innovazione, il piano di fattibilità tecnica, il piano di fattibilità economica e finanziaria, le attività previste (identificandone obiettivi, tempi e correlazioni), l'impatto previsto sui prodotti e sui processi aziendali e l'impatto previsto sulle principali variabili gestionali ed economiche;

- il supporto alla fase di avvio dei progetti di investimento così predisposti.

Le imprese ammesse potranno inoltre usufruire:

- dell'accesso esclusivo ai casi di successo delle aziende *champion*, piccole e medie imprese che, grazie all'adozione di tecnologie informatiche, sono diventate «grandi» o, comunque, hanno modificato radicalmente le proprie modalità operative;

- dell'accesso ai casi di *Piccole Imprese Crescono*, ovvero imprese che hanno già partecipato al progetto DINAMEETING realizzando il progetto ideato;

- di visite aziendali presso le aziende *champion* e PIC da loro scelte in fase di presentazione della candidatura per confrontarsi direttamente con i colleghi imprenditori;

- dei servizi forniti tramite il sito Internet di progetto (<http://www.dinameeting.net/>) quali linee guida, ulteriori studi su applicazioni di successo delle tecnologie informatiche in impresa, strumenti di condivisione delle informazioni, strumenti di reportistica e valutazione, etc..

5. Regime di concessione del contributo

Il beneficio è erogato nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)⁽¹⁾.

L'importo del contributo soggetto a *de minimis* è pari a € 10.000,00 (diecimila/00), dei quali € 8.000,00 (ottomila/00) per i servizi forniti dai TEM e € 2.000,00 (duemila/00) per i servizi accessori.

6. Modalità e termini di presentazione delle candidature

Per poter partecipare a DINAMEETING 2010 come impresa beneficiaria è necessario registrarsi on-line sul sito Internet di progetto (<http://www.dinameeting.net/>), nella sezione *Candidati come impresa beneficiaria*, identificandosi con una *username* ed autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Il sistema confermerà il buon esito della registrazione e indicherà la password che permetterà di autenticarsi e di presentare la candidatura al progetto.

Se si è già in possesso di credenziali valide sui nuovi portali di CESTEC (attivi da gennaio 2010) è possibile autenticarsi e iscriversi al bando senza effettuare la registrazione.

Per chi avesse dimenticato la password, è possibile richiederne una nuova indicando username e indirizzo e-mail.

L'iscrizione al bando come impresa beneficiaria avverrà compilando on-line la procedura, al termine della quale verranno generati due documenti:

- domanda di partecipazione;

- scheda aziendale;

Sarà possibile registrarsi, compilare e inviare on-line la domanda di partecipazione e la scheda aziendale **a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2011 fino alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2011**

(1) In GUCE L378 del 28 dicembre 2006.

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

Dopo aver completato la compilazione dei dati on-line ed effettuato l'invio in formato elettronico, l'impresa dovrà:

- stampare e sottoscrivere (dal legale rappresentante) la scheda aziendale, generata dalla procedura,
- stampare e sottoscrivere (dal legale rappresentante) la domanda di partecipazione generata dalla procedura, apporvi una marca da bollo di euro 14,62 (quattordici/62) e farla pervenire, insieme alla scheda aziendale, a una copia dell'ultimo bilancio approvato e a una copia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, a:

Cestec SpA

Progetto DINAMEETING 2010/IMPRESE

Via Restelli, 5/a

20124 Milano

secondo una delle seguenti modalità:

- consegnandola direttamente nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
- spedendola con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, indicando sulla busta la dicitura «Progetto DINAMEETING 2010/IMPRESE».

Le domande in formato cartaceo, corredate da tutti gli allegati previsti, dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 8 aprile 2011**.

Per la verifica del rispetto dei termini, a seconda della modalità di presentazione faranno fede, rispettivamente:

- la data del timbro di consegna a mano presso Cestec SpA;
- la data del timbro postale di spedizione.

Cestec SpA prenderà in considerazione unicamente le domande inviate elettronicamente e confermate con l'invio del cartaceo, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati sopra

7. Valutazione e selezione delle candidature

Le candidature presentate saranno sottoposte a una verifica preliminare di tipo formale.

Verranno escluse le candidature:

- compilate su modelli diversi da quelli previsti dal progetto (disponibili sul sito Internet <http://www.dinameeting.net/>);
- non sottoscritte;
- non corredate di tutti gli allegati richiesti di cui al precedente punto 6;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti al precedente punto 6.

Nel corso dell'istruttoria Cestec SpA ha la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili ai fini dell'esame delle candidature presentate. Il mancato invio delle suddette informazioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della candidatura.

Al fine di agevolare la celerità nelle comunicazioni, questa fase potrà essere svolta anche a mezzo posta elettronica e/o fax.

La valutazione dell'idoneità delle imprese alla partecipazione al progetto sarà effettuata da un nucleo di valutazione costituito presso Cestec SpA.

Le candidature saranno valutate secondo i criteri indicati nella griglia seguente:

CRITERIO	PUNTEGGIO
A. Dimensione aziendale	15
A.1. Numero di addetti (15)	
B. Sostenibilità economico-finanziaria	20
B.1. Andamento medio del fatturato in percentuale (15)	
B.2. Utile netto medio in percentuale del fatturato (5)	
C. Innovatività	20
C.1. Nuovi prodotti/processi/servizi sviluppati nel quadriennio (5)	
C.2. Investimenti medi in percentuale del fatturato (15)	
D. Sistemi informativi	10
D.1. Livello complessivo dei sistemi informativi presenti in azienda (5)	
D.2. Coinvolgimento degli addetti (5)	
E. Collaborazioni operative	20
E.1. Gruppi acquisto/fornitura e consorzi (5)	
E.2. Livello complessivo delle collaborazioni operative in atto (15)	
F. Motivazione	15
F.1. Chiarezza obiettivi e aspettative (da assessment strategico a strumento operativo informatico) (10)	
F.2. Coerenza nell'identificazione del modello di riferimento tra quelli proposti in relazione alle motivazioni e necessità aziendali (5)	

Saranno ammesse a partecipare al progetto le imprese posizionate nei primi 100 posti della graduatoria. A parità di valutazione verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle candidature online.

La graduatoria sarà approvata, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura del bando, dal Comitato di Gestione del progetto e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti Internet della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, di Cestec SpA e del progetto.

8. Partecipazione al progetto

Le imprese ammesse dovranno sottoscrivere una formale accettazione di partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 con l'impegno a collaborare per la realizzazione di tutte le attività previste, nonché per il monitoraggio dell'intervento e per la valutazione del TEM assegnato. Il mancato ricevimento dell'assenso, comporterà l'esclusione dal progetto.

All'avvio delle attività Cestec SpA proporrà all'impresa ammessa il TEM da affiancarle, scelto in base alle caratteristiche della candidatura presentata e compatibilmente con le esigenze di copertura territoriale.

9. Controlli e revoche

Cestec SpA potrà effettuare controlli a campione sull'effettiva presenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 e sulla corretta realizzazione delle azioni previste da parte delle singole imprese e dei consulenti.

In particolare, Cestec SpA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli in azienda sulle attività relative al progetto e sull'utilizzo della consulenza dell'*ICT Temporary Manager* (TEM), al fine di accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e delle azioni previste.

A tal fine le imprese partecipanti sono tenute, alla fine di ogni fase, a certificare a Cestec SpA la presenza del TEM compilando la modulistica predisposta, impegnandosi inoltre a fornire informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione dell'intervento.

Il diritto alla partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 viene meno in caso di:

- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa;
- decadimento dai requisiti richiesti per la partecipazione al progetto di cui al precedente punto 3;
- mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando;
- realizzazione delle attività difforme da quanto dichiarato nell'accettazione di partecipazione al progetto;
- dichiarazioni false o mendaci.

10. Informazioni

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica, sulla presentazione della domanda e sulle autocertificazioni⁽¹⁾, contattare Cestec SpA all'indirizzo di posta elettronica info@dinameeting.net.

11. Normativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali Cestec SpA e Regione Lombardia, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del progetto DINAMEETING 2010 saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003 si informa che:

(1) titolari del trattamento dei dati sono:

- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore - Via Galvani 27 («Palazzo Lombardia») - 20124 Milano;

- Cestec SpA, nella persona del Presidente - Viale Restelli, 5/a - 20124 Milano;

(2) responsabili del trattamento dei dati sono:

- per Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi - Via Galvani 27 («Palazzo Lombardia») - 20124 Milano;

- per Cestec SpA, il Direttore Generale - Viale Restelli 5/a - 20124 Milano.

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal presente bando. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati godono dei diritti di cui al citato d.lgs. 196/2003, art. 7, commi 1, 3 e 4, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Fase 1. Registrazione e autorizzazione al trattamento dei dati

Per poter partecipare a DINAMEETING 2010 come impresa beneficiaria è necessario registrarsi on-line sul sito Internet di progetto (<http://www.dinameeting.net/>), nella sezione *Candidati come impresa beneficiaria*, identificandosi con una *username* ed autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Il sistema confermerà il buon esito della registrazione e indicherà la password che permetterà di autenticarsi e di presentare la candidatura al progetto.

Se si è già in possesso di credenziali valide sul portale di CESTEC è possibile autenticarsi e iscriversi al bando senza effettuare la registrazione.

Per chi avesse dimenticato la password, è possibile richiederne una nuova indicando username e indirizzo e-mail.

Fase 2. Compilazione on-line della modulistica

A registrazione avvenuta, sullo stesso sito, deve essere compilata **a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2011 fino alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2011** la procedura, al termine della quale verranno generati due documenti:

- la domanda di partecipazione;
- la scheda aziendale.

«Salva in bozza» consente la registrazione dei dati inseriti in modo non definitivo. L'utente effettuando di nuovo il login trova i dati già inseriti ed ha la possibilità di modificarli/integrarli.

Dopo aver completato la compilazione dei dati on-line, è possibile effettuare il «Salva definitivo/Invia». L'utente, effettuando di nuovo il login, potrà visualizzare i dati inseriti precedentemente, ma non potrà modificarli.

Fase 3. Conferma della partecipazione

Entro e non oltre le ore 17 del giorno 8 aprile 2011 secondo le modalità previste dal bando, la volontà di partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 deve essere perfezionata facendo pervenire a Cestec SpA:

- la domanda di partecipazione stampata, sottoscritta dal legale rappresentante e resa legale mediante l'apposizione di marca da bollo da € 14,62 (quattordici/62);
- la scheda aziendale stampata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- copia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

(1) Domanda e autocertificazioni da rendere secondo il dpr n. 445/2000.

PROGETTO DINAMEETING 2010
Bando per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a micro e piccole imprese come ICT Temporary Manager (TEM)

1. Premessa

Il progetto DINAMEETING 2010, promosso da Regione Lombardia, Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, ha l'obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese nella pianificazione operativa di un intervento di riorganizzazione e sviluppo aziendale basato sull'applicazione di tecnologie informatiche.

Il progetto prevede:

- l'individuazione e il coinvolgimento di 5 *champion* che, grazie all'adozione di tecnologie informatiche, siano diventate «grandi» o, comunque, abbiano cambiato radicalmente le proprie modalità operative. Sono imprese che hanno scelto di cambiare, affrontando il rischio e ottenendo un risultato positivo e, per questo, rappresentano modelli in cui le imprese lombarde possono identificarsi;

La selezione terrà conto della tecnologia impiegata e delle caratteristiche delle aziende che devono essere assimilabili, per strutture, problematiche e risorse, a quelle di moltissime altre imprese lombarde, in modo tale che costituiscano un modello cui ispirarsi;

- l'individuazione e il coinvolgimento di 10 Piccole Imprese Crescono che hanno partecipato alla prima edizione di DINAMEETING e che hanno realizzato il progetto ideato.

- la selezione di micro e piccole imprese che potranno accedere ai servizi di accompagnamento finanziati dal progetto per un periodo di tempo massimo di otto mesi, durante i quali verrà definito - grazie all'affiancamento di professionisti esperti in tecnologie informatiche, selezionati con il presente bando - un piano di intervento che prenda in esame le tecnologie necessarie, l'impatto sugli aspetti gestionali ed organizzativi, i costi e gli investimenti necessari.

La realizzazione del progetto è affidata alla società Cestec SpA (Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde).

2. Finalità del bando

Obiettivo del presente bando è selezionare professionisti in grado di assumere il ruolo di *ICT Temporary Manager* (TEM) presso le micro e piccole imprese che parteciperanno al progetto.

I professionisti selezionati entreranno a far parte di una lista di soggetti «accreditati» a cui verrà affidata la consulenza alle imprese.

3. Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di partecipazione i singoli professionisti dotati di Partita IVA individuale o riferibili a società di persone, purché sia il professionista selezionato, tramite bando, a svolgere la prestazione riferita all'incarico.

Sono inoltre ammessi i manager di distretto commerciale che abbiano specifiche competenze nell'ambito delle attività legate all'innovazione ICT e alla competitività delle imprese.

Sono escluse le società di capitale.

Le candidature saranno valutate con i criteri indicati nel successivo punto 6.

L'esperienza dei consulenti verrà così classificata:

- **AS (APPLICATION SPECIALIST)** Limitata esperienza in impresa ma forte caratterizzazione in 1 o 2 settori ICT ed attività di ricerca (in impresa o Università)

- **JR (JUNIOR CONSULTANT)** Mix di competenze applicative ed esperienza di progetti in impresa (meglio se di PMI) di almeno 5 anni, multisettoriale, singola applicazione.

- **SC (SENIOR CONSULTANT)** Oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo e realizzazione di progetti in imprese di medio-piccola dimensione. Multisettore, multi applicazione, organizzazione.

Ogni consulente potrà presentare una sola domanda.

4. Compiti e compenso dei TEM

Gli *ICT Temporary Manager*, affiancandosi all'imprenditore e/o al personale interno delegato, dovranno occuparsi:

- della realizzazione di servizi di *due-diligence* tecnologica e *business evaluation*, attraverso i quali - a seguito di un'accurata attività di raccolta di informazioni di natura tecnologica, gestionale ed organizzativa presso le imprese stesse - permettere una valutazione dell'impatto economico e finanziario delle tecnologie da implementarsi nell'ambito del progetto e della predisposizione di un *business plan*, tramite il quale pianificare nei dettagli gli obiettivi generali del progetto d'innovazione, il piano di fattibilità tecnica, il piano di fattibilità economica e finanziaria, le attività previste (identificandone obiettivi, tempi e correlazioni), l'impatto previsto sui prodotti e sui processi aziendali e l'impatto previsto sulle principali variabili gestionali ed economiche;

- del supporto alla fase di avvio dei progetti di investimento così predisposti.

La rilevazione delle presenze in azienda sarà effettuata in due momenti: alla conclusione della prima fase di predisposizione progetto e alla conclusione della seconda fase, quella relativa alla realizzazione del progetto.

I fogli di rilevazione presenze saranno aggiornati progressivamente dal TEM nel corso di ciascuna visita e siglati dall'imprenditore alla chiusura di ciascuna fase prevista.

L'impegno complessivo per singola impresa è di 15 giornate lavorative nell'arco di otto mesi.

Ai professionisti selezionati sarà riconosciuto, per ogni impresa assistita, un compenso onnicomprensivo pari a € 8.000,00 (ottomila/00) + IVA se dovuta. Ciascun professionista potrà fornire la propria consulenza a un massimo di 4 imprese.

5. Modalità e termini di presentazione delle candidature

Per poter partecipare a DINAMEETING 2010 come consulente ICT è necessario registrarsi on-line sul sito Internet di progetto (<http://www.dinameeting.net/>), nella sezione *Candidati come consulente ICT*, identificandosi con una *username* ed autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Il sistema confermerà il buon esito della registrazione e indicherà la password che permetterà di autenticarsi e di presentare la candidatura al progetto.

Se si è già in possesso di credenziali valide sui nuovi portali di CESTEC (attivi da gennaio 2010) è possibile autenticarsi e iscriversi al bando senza effettuare la registrazione.

Per chi avesse dimenticato la password, è possibile richiederne una nuova indicando username e indirizzo e-mail.

L'iscrizione al bando come consulente ICT avverrà compilando on-line la procedura, al termine della quale verranno generati due documenti:

- domanda di partecipazione;

- curriculum vitae standardizzato.

Sarà possibile registrarsi, compilare e inviare on-line la domanda di partecipazione e il curriculum vitae standardizzato **a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2011 fino alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2011**.

Dopo aver completato la compilazione dei dati on-line ed effettuato l'invio in formato elettronico, il candidato dovrà:

- stampare e sottoscrivere il curriculum vitae standardizzato, generato dalla procedura,
- stampare la domanda di partecipazione, generata dalla procedura, sottoscriverla, apporvi una marca da bollo di euro 14,62 (quattordici/62) e farla pervenire, insieme al curriculum vitae standardizzato e ad una copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente, a:

Cestec SpA
Viale Restelli, 5/a
20124 Milano

secondo una delle seguenti modalità:

- consegnandola direttamente nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
- spedendola con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, indicando sulla busta la dicitura «Progetto DINAMEETING 2010/TEM».

Le domande in formato cartaceo, corredate da tutti gli allegati previsti, dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 17 del giorno 8 aprile 2011**.

Per la verifica del rispetto dei termini, a seconda della modalità di presentazione faranno fede, rispettivamente:

- la data del timbro di consegna a mano presso Cestec SpA;
- la data del timbro postale di spedizione.

Cestec SpA prenderà in considerazione unicamente le domande inviate elettronicamente e confermate con l'invio del cartaceo, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati sopra.

6. Valutazione e selezione delle candidature

Le candidature presentate saranno sottoposte a una verifica preliminare di tipo formale.

Verranno escluse le candidature:

- compilate su modelli diversi da quelli previsti dal progetto (disponibili sul sito Internet <http://www.dinameeting.net/>);
- non sottoscritte;
- non corredate di tutti gli allegati richiesti di cui al precedente punto 5;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti al precedente punto 5.

Nel corso dell'istruttoria Cestec SpA ha la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili ai fini dell'esame delle candidature presentate. Il mancato invio delle suddette informazioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della candidatura.

Al fine di agevolare la celerità nelle comunicazioni, questa fase potrà essere svolta anche a mezzo posta elettronica e/o fax.

La valutazione dell'idoneità tecnica e professionale sarà effettuata da un nucleo di valutazione costituito presso Cestec SpA.

Le candidature saranno valutate - eventualmente anche per mezzo di colloqui individuali con i candidati - secondo i criteri indicati nella griglia seguente:

CRITERIO	PUNTEGGIO
A. Esperienza	45
AS (APPLICATION SPECIALIST) limitata esperienza in impresa ma forte caratterizzazione in 1 o 2 settori ICT ed attività di ricerca (in impresa o Università)	
A.1. Anni di Ricerca (10)	
A.2. Aree applicative/tecnologiche (10)	
A.3. Aree applicative/tecnologiche di potenziale interesse dei settori beneficiari (15)	
A.4. Anni di consulenza (10)	
JR (JUNIOR CONSULTANT) mix di competenze applicative ed esperienza di progetti in impresa (meglio se di PMI) di almeno 5 anni, multisettoriale, singola applicazione.	
A.1. Anni di Azienda (10)	
A.2. Aree applicative/tecnologiche (10)	
A.3. Anni Esperienze applicative/tecnologiche riferibili ai settori beneficiari (15)	
A.4. Anni di consulenza (10)	
SC (SENIOR CONSULTANT) oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo e realizzazione di progetti in imprese di medio-piccola dimensione, multisettoriale, multi applicazione, organizzazione.	
A.1. Anni di Azienda (10)	
A.2. Aree applicative/tecnologiche (10)	
A.3. Anni di consulenza (10)	
A.4. Esperienze riferibili ai settori beneficiari (15)	
B. Competenza	25
B.1. Formazione (5)	
B.2. Rapporto con PMI e imprese del settore dei servizi, logistica, commercio e turismo (15)	
B.3. Competenze linguistiche (5)	
C. Capacità di sintesi e di raggiungimento degli obiettivi	20
C.1. Capacità di sintesi, di comunicazione e di relazione professionale (10)	
C.2. Planning, organizzazione e gestione di progetti complessi, gestione delle risorse umane, logica strategica (10)	
D. Motivazione	10
D.1. Livello di interessamento, prospettive, avvio di nuovi contatti e relazioni (10)	

Non saranno ritenute idonee le candidature che non raggiungeranno i 60 punti.

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

La graduatoria sarà approvata, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura del bando, dal Comitato di Gestione del progetto e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti Internet della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi, di Cestec SpA e del progetto.

7. Partecipazione al progetto

Cestec SpA si avvarrà dei professionisti risultati idonei a ricoprire il ruolo di TEM in ordine di posizionamento in graduatoria.

Tuttavia, per garantire la copertura di tutte le imprese partecipanti al progetto e in relazione alle scelte territoriali effettuate dai professionisti nella domanda, Cestec SpA potrà escludere i soggetti che non trovano corrispondenza con la localizzazione delle imprese.

Cestec SpA proporrà al consulente selezionato l'impresa/le imprese assegnata/e, scegliendo - in base alle caratteristiche della candidatura presentata - all'interno della lista delle imprese risultate ammissibili.

Il professionista selezionato dovrà sottoscrivere una formale accettazione di partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 con l'impegno a collaborare con l'impresa/le imprese assegnata/e per la realizzazione di tutte le attività previste, nonché per il monitoraggio dell'intervento. Il mancato ricevimento dell'accettazione, comporterà l'esclusione dal progetto.

8. Controlli e revoche

Cestec SpA potrà effettuare controlli sull'effettiva presenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 e sulla corretta realizzazione delle azioni previste da parte delle singole imprese e dei consulenti.

In particolare, Cestec SpA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli in azienda sulle attività relative al progetto e sull'utilizzo della consulenza dell'*ICT Temporary Manager* (TEM), al fine di accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e delle azioni previste.

I Tem sono impegnati a garantire che i documenti e le informazioni fornite dall'azienda nell'ambito della partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 siano trattate con la massima riservatezza.

Il diritto alla partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 viene meno in caso di:

- decadimento dai requisiti richiesti per la partecipazione al progetto;
- mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando;
- dichiarazioni false o mendaci.

9. Informazioni

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica, sulla presentazione della domanda e sulle autocertificazioni⁽¹⁾, contattare Cestec SpA all'indirizzo di posta elettronica info@dinameeting.net.

10. Normativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali Cestec SpA e Regione Lombardia, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del progetto DINAMEETING 2010 saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003 si informa che:

(1) titolare del trattamento dei dati è:

- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore - Via Galvani 27 («Palazzo Lombardia») - 20124 Milano;

(2) responsabili del trattamento dei dati sono:

- per Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi - Via Galvani 27 («Palazzo Lombardia») - 20124 Milano;
- per Cestec SpA, il Direttore Generale - Viale Restelli, 5/a - 20124 Milano.

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal presente bando. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati godono dei diritti di cui al citato d.lgs. 196/2003, art. 7, commi 1, 3 e 4, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**Fase 1. Registrazione e autorizzazione al trattamento dei dati**

Per poter partecipare a DINAMEETING 2010 come consulente ICT è necessario registrarsi on-line sul sito Internet di progetto (<http://www.dinameeting.net/>), nella sezione *Candidati come consulente ICT*, identificandosi con una *username* ed autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Il sistema confermerà il buon esito della registrazione e indicherà la password che permetterà di autenticarsi e di presentare la candidatura al progetto.

Se si è già in possesso di credenziali valide sul portale di CESTEC è possibile autenticarsi e iscriversi al bando senza effettuare la registrazione.

Per chi avesse dimenticato la password, è possibile richiederne una nuova indicando username e indirizzo e-mail.

Fase 2. Compilazione on-line della modulistica

A registrazione avvenuta, sullo stesso sito, deve essere compilata, **a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 febbraio 2011 fino alle ore 17:00 del giorno 31 marzo 2011** la procedura, al termine della quale verranno generati due documenti:

- la domanda di partecipazione;
- il curriculum vitae standardizzato.

«Salva in bozza» consente la registrazione dei dati inseriti in modo non definitivo. L'utente effettuando di nuovo il login trova i dati già inseriti ed ha la possibilità di modificarli/integrarli.

(1) Domanda e autocertificazioni da rendere secondo il dpr n.445/2000.

Dopo aver completato la compilazione dei dati on-line, è possibile effettuare il «**Salva definitivo/Invia**». L'utente, effettuando di nuovo il login, potrà visualizzare i dati inseriti precedentemente, ma non potrà modificarli.

Fase 3. Conferma della partecipazione

Entro e non oltre le ore 17 del giorno 8 aprile 2011, secondo le modalità previste dal bando, la volontà di partecipazione al progetto DINAMEETING 2010 deve essere perfezionata facendo pervenire a Cestec SpA:

- la domanda di partecipazione stampata, sottoscritta e resa legale mediante l'apposizione di marca da bollo da € 14,62 (quattordici/62);
- il curriculum vitae standardizzato stampato e sottoscritto;
- copia della carta d'identità in corso di validità del richiedente.

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.g. 18 gennaio 2011 - n. 251

Sperimentazione del deflusso minimo vitale nel bacino del Torrente Borlezza: proroga della durata delle attività sperimentali

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la Direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;
- la Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con la quale il Comitato Istituzionale ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po, con valore di Piano territoriale di settore e qualità di strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli artt. 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE;

Richiamati:

- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. VIII/2244 del 29 marzo 2006;
- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 9001 del 8 agosto 2008,;
- il decreto del direttore generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 11133 del 9 ottobre 2008, con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del deflusso minimo vitale;
- il decreto del direttore generale della Direzione Ambiente, Energia e Reti n. 7210 del 20 luglio 2010, con il quale, a seguito di riassetto organizzativo, è stato rinnovato il Comitato di valutazione delle proposte di sperimentazione del deflusso minimo vitale;
- la d.g.r. 27 maggio 2009, n. VIII/9526 «Determinazioni in merito alla misura delle portate del bacino idrografico del Torrente Borlezza. Modifiche delle previsioni del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) proposte dalla Provincia di Bergamo», con la quale è stata approvata in via transitoria una revisione del PTUA relativamente alla determinazione delle portate del bacino idrografico del Torrente Borlezza;

Considerato che con decreto del Direttore Generale della DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 6105 del 18 giugno 2009 è stata approvata, con prescrizioni, la proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel bacino del Torrente Borlezza, a seguito di istanza presentata da parte di Idroelettrica Lombarda srl;

Dato atto che la sperimentazione è stata avviata nel mese di febbraio 2010, che la sua durata è stata fissata in 3 anni e che le opere di presa interessate, procedendo da monte verso valle, sono le seguenti: Piazza; Maccarano; Sovere-Poltragno; Tinazzo;

Dato atto che con decreto del Dirigente della Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 9822 del 1 ottobre 2009 è stato istituito il Tavolo tecnico relativo alle attività di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Torrente Borlezza, con funzioni di supporto e verifica durante le diverse fasi sperimentali, e che il coordinamento dello stesso è stato affidato alla Sede Territoriale di Bergamo;

Considerato che finora si sono svolti 3 incontri del Tavolo tecnico, con cadenza semestrale, durante i quali sono stati acquisiti i risultati parziali della sperimentazione;

Preso atto che durante l'incontro del Tavolo del 24 novembre 2010 è stato evidenziato che il 2010 si è rivelato un anno non idoneo ad alcuna valutazione in merito a causa della mancanza di derivazione da parte degli impianti di Piazza, Maccarano e Sovere, in quanto gli stessi sono stati sottoposti ad interventi di ammodernamento, attualmente in via di conclusione;

Considerato che, come riportato anche nel verbale dell'incontro stesso, al fine di poter valutare compiutamente la risposta dei diversi indicatori, il Tavolo all'unanimità ha ritenuto opportuno prorogare fino a tutto il 2013 il periodo sperimentale e le relative attività di monitoraggio, secondo le modalità già fissate dal ddg 6105/2009;

Preso atto che nella stessa sede il soggetto Proponente ha garantito la propria disponibilità in merito ad una continuazione delle attività di monitoraggio fino a tutto il 2013;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del deflusso minimo vitale;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di prorogare fino a tutto il 2013 le attività di sperimentazione in corso sul Torrente Borlezza e le relative attività di monitoraggio, secondo le modalità già fissate dal d.d.g. 6105/2009;
2. di trasmettere il presente decreto ad Idroelettrica Lombarda srl in qualità di soggetto Proponente, alla Sede Territoriale di Bergamo, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL.

Il direttore generale
Franco Picco

D.d.g. 18 gennaio 2011 - n. 252 Approvazione della proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel fiume Mincio presentata da parte del Parco regionale del Mincio

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

• la Direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;

• la Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con la quale il Comitato Istituzionale ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po, con valore di Piano territoriale di settore e qualità di strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli artt. 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE;

Richiamati:

• l'Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Consiliare n. VII/1048 del 27 luglio 2004;

• il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua»;

• il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. VIII/2244 del 29 marzo 2006;

• le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso minimo vitale, approvate dalla Giunta Regionale con dgr n. VIII/6232 del 19 dicembre 2007;

• le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 9001 del 8 agosto 2008.;

• il decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 11133 del 9 ottobre 2008, con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del deflusso minimo vitale;

• il decreto del Direttore Generale della Direzione Ambiente, Energia e Reti n. 7210 del 20 luglio 2010, con il quale, a seguito di riassetto organizzativo, è stato rinnovato il Comitato di valutazione delle proposte di sperimentazione del deflusso minimo vitale;

Vista la proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Fiume Mincio, presentata da parte del Parco Regionale del Mincio con propria nota n. 3418 del 22 luglio 2010, composta dai seguenti elaborati:

- Protocollo di sperimentazione;
- Allegato tecnico;
- Schema di Protocollo d'intesa;
- Tabelle A1 e A2 relative alle stazioni di monitoraggio e alle misure di portata;
- Tavole numerate da 1 a 9 relative alle sezioni di misura di portata;

Dato atto che presso la Sede Territoriale di Mantova della Regione Lombardia, in data 15 dicembre 2010, è stato stipulato un «Protocollo d'intesa per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale per il Fiume Mincio - Accordo operativo» tra Parco del Mincio, AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Provincia di Mantova, Consorzio del Mincio, Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, Consorzio di Bonifica Sud Ovest di Mantova, Centrale Termoelettrica del Mincio, Enel Green Power SpA;

Considerato che nell'ambito del sopra citato protocollo d'intesa il Parco del Mincio si è assunto il ruolo di coordinatore delle attività di studio e finanziatore dell'attività di sperimentazione del deflusso minimo vitale, mentre tutti gli altri soggetti firmatari si sono impegnati a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi;

Dato atto che, oltre ad altri incontri svolti preliminarmente al deposito dell'istanza sperimentale, in data 8 settembre 2010 il Proponente, le comunità locali e altri soggetti interessati sono stati invitati a partecipare ad una riunione indetta dalla DG Am-

biente, Energia e Reti al fine di presentare e discutere la proposta di sperimentazione;

Considerato che, anche allo scopo di venire incontro alle osservazioni emerse in esito al suddetto incontro, il Parco del Mincio, con nota del 22 novembre 2010, prot. 5130, ha presentato un'integrazione alla proposta sperimentale con allegata (su CD) una tavola di inquadramento riassuntiva dei punti di prelievo e restituzione e dei tratti di monitoraggio;

Considerato che il Parco del Mincio ha sostituito la nota integrativa del 22 novembre 2010 prot. 5130 con una successiva nota prot. 5464 del 9 dicembre 2010;

Dato atto che la proposta e la successiva integrazione sono depositate agli atti e consultabili presso la Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti;

Preso atto che la proposta di sperimentazione, che interessa l'intero corso del Fiume Mincio a valle del Lago di Garda fino alla confluenza in Po, riguarda esclusivamente le derivazioni appartenenti al reticolo idrico naturale lombardo, che rappresentano la quasi totalità delle derivazioni esistenti sul fiume, mentre non sono interessate dalla stessa le derivazioni ubicate in territorio della Regione Veneto;

Dato atto che la Regione Veneto è stata comunque informata dell'iniziativa, anche mediante l'invio di tutta la documentazione progettuale da parte del Proponente, ed è stata inoltre regolarmente invitata a partecipare alla riunione preliminare indetta dalla DG Ambiente, Energia e Reti il 8 settembre 2010;

Preso atto la Regione Veneto - Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio, Direzione Difesa del Suolo, con propria nota prot. 537646 del 14 ottobre 2010 ha comunicato di ritenere l'iniziativa di considerevole importanza, non rilevando alcuna criticità in merito, ed ha richiesto che venga garantito un costante aggiornamento sull'andamento e sugli esiti della sperimentazione;

Preso atto che ai fini dello svolgimento delle attività sperimentali il Fiume Mincio è stato suddiviso in 5 tratti omogenei, e precisamente:

- Tratto 1: «Alto corso del Mincio-I», dallo sbarramento di Ponti sul Mincio/Monzambano fino al partitore di Pozzolo;
- Tratto 2: «Alto corso del Mincio-II», dal partitore di Pozzolo alla presa del Naviglio di Goito;
- Tratto 3: «Alto corso del Mincio-III», dal Naviglio di Goito a Rivalta sul Mincio (a monte delle valli del Mincio);
- Tratto 4: «Valli del Mincio, Laghi di Mantova e Vallazza», dalle Valli del Mincio fino al nodo idraulico di Formigosa;
- Tratto 5: «Basso corso del Mincio», tra il nodo idraulico di Formigosa e la confluenza in Po;

Preso atto che, come risulta dalla nota integrativa presentata dal Proponente, nel Fiume Mincio le grandi derivazioni e le principali tra le piccole derivazioni sono le seguenti:

N.	DERIVAZIONE	CONCESSIONARIO	GD/ pd	COMUNE	USO	TR.
1	Centrale Termoelettrica del Mincio	A2A	GD	Ponti sul Mincio	industriale	0(i)
2	Mandracchio Canale Virgilio	-	-	Ponti sul Mincio	promiscuo	1
	Centrale Montina	Consorzio Alta e Media Pianura MN	GD	Monzambano	idroelettrico	1(ii)
	Canale Virgilio	Consorzio Alta e Media Pianura MN	GD	Monzambano	irriguo	1(ii)
	n. 3 impianti plurirrigui	Consorzio Colli Morenici del Garda	GD	Vari	irriguo	1(iii)
	Centrale di Montecomano	Enel Green Power	GD	Volta Mantovana	idroelettrico	1(iii)
3	Seriola Prevaldesca	-	-	Ponti sul Mincio	promiscuo	1
	Consorzio Fossa di Pozzolo	Consorzio Fossa di Pozzolo	GD	Ponti sul Mincio	irriguo	1(iv)
	Centrale delle Buse	Enel Green Power	GD	Valeggio sul Mincio	idroelettrico	1(iv)
4	Scaricatore Pozzolo-Maglio	-	-	Volta Mant./Goito	promiscuo	2
	Canale Fossa di Pozzolo	Consorzio Fossa di Pozzolo	GD	Marmiolo	irriguo	2(v)
5	Fenilnuovo Massimbona	Già Rossetti	pd	Goito	irriguo	2
6	Rio Nuovo	Consorzio Fossa di Pozzolo	pd	Goito	irriguo	2

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

7	Cavo Bertone	Consorzio Fossa di Pozzolo	pd	Goito	irriguo	2
8	Isolo di Goito	Consorzio Fossa di Pozzolo	pd	Goito	irriguo	2
9	Naviglio di Goito	-	-	Goito	promiscuo	3
	Canale Fossa di Pozzolo	Consorzio Fossa di Pozzolo	GD	Goito	irriguo	3 ^(v)
	Cartiera ex Maglio	Consorzio Fossa di Pozzolo	GD	Goito	idroelettrico	3 ^(v)
	Cartiera Soave	Consorzio Fossa di Pozzolo	GD	Goito	irriguo	3 ^(v)
	Bettinazzi	Bettinazzi	GD	Goito	piscicoltura	3 ^(v)
10	Cavo Caurina	Agrisacca SpA	pd	Goito	irriguo	3
11	Diversivo Mincio	-	-	Goito	difesa idraulica	4
12	Sollevamento Curtatone	Consorzio Sud Ovest Mantova	GD	Curtatone	irriguo	4
	Sollevamento Angeli-Belfiore	Consorzio Sud Ovest Mantova	GD	Mantova	irriguo	4 ^(v)
	Paiolo Basso	Consorzio Sud Ovest Mantova	pd	Mantova	irriguo (non attivo)	4 ^(v)
	Lago di Mezzo	Cartiera Burgo	GD	Mantova	industriale	4 ^(v)
	Lago Inferiore	Polimeri Europa	GD	Mantova	industriale	4 ^(v)
13	Canale Fissero-Tartaro	-	-	Mantova	navigazione	5
14	Travata	Consorzio Sud Ovest Mantova	GD	Bagnolo S.Vito	irriguo/bonifica	5

NOTE:

- i) Per tratto «0» si intende il tratto a monte dello sbarramento di Monzambano
- ii) Derivazioni/captazioni dal Mandracchio Virgilio
- iii) Derivazioni/captazioni dal Canale Virgilio
- iv) Derivazioni/captazioni dalla Seriola Prevaldesca
- v) Derivazioni/captazioni dallo scaricatore Pozzolo-Maglio
- vi) Derivazioni/captazioni dal Naviglio di Goito
- vii) Derivazioni/captazioni dai Laghi di Mantova

Considerato che, come precisato anche nell'integrazione presentata dal Parco, la proposta di sperimentazione riguarda i soli tratti fluviali e che pertanto le derivazioni dai Laghi di Mantova non sono da ritenersi direttamente interessate dal programma sperimentale;

Dato atto che tutti i titolari di concessione per grande derivazione nel tratto di fiume oggetto di sperimentazione hanno sottoscritto il protocollo d'intesa del 15 dicembre 2010, mentre i principali titolari di concessione per piccola derivazione e gli altri soggetti interessati sono stati resi edotti da parte del PropONENTE del deposito dell'istanza con nota del Parco del Mincio del 22 novembre 2010 prot. 5131;

Preso atto che i riferimenti sulle caratteristiche ambientali e morfologiche dei diversi tratti del fiume sono stati acquisiti da studi progressivi basati sulla metodologia «Stra.Ri.Flu.» e descritte sinteticamente attraverso l'indice «Natura»;

Preso atto che obiettivo prioritario del progetto è definire i valori di riferimento del DMV nei diversi tratti del Fiume Mincio, individuati in relazione agli utilizzi delle acque ed alle condizioni dell'ambiente naturale;

Preso atto inoltre che, dato che gli studi a disposizione hanno evidenziato una carenza conoscitiva sulle quantità di acqua in entrata/uscita ed in transito nel fiume, obiettivo secondario della proposta è ricostruire il bilancio idrico dei diversi tratti fluviali oggetto di studio;

Considerata al proposito l'opportunità che vengano indagati ed approfonditi a livello di conoscenza anche i fenomeni di interscambio tra fiume e falda, con particolare riferimento al Tratto 2 da Pozzolo a Goito;

Visto che, coerentemente con le indicazioni delle Linee Guida, la proposta sperimentale prevede azioni di monitoraggio riferite alle seguenti componenti: descrittori idraulico-morfologici; descrittori chimico-fisici; descrittori biologici;

Considerato che la proposta sperimentale prevede che da ogni opera di presa interessata vengano attuati, per due volte l'anno ciascuno, una volta nel periodo irriguo e una volta nel non irriguo, per una durata di almeno 7 giorni per ciascun valore, i seguenti valori di rilascio di DMV, espressi in termini percentuali rispetto alla portata media naturale annua calcolata alla sezione di riferimento:

Tratti	Periodo irriguo (da aprile a settembre)	Periodo non irriguo (da ottobre a marzo)
1	5% - 7.5% - 10% - 15%	7.5% - 10% - 15% - 20%

2	superiore al 15% (conservativo)	10% - 15% - 20%
3	7.5% - 10% - 15%	7.5% - 10% - 15% - 20%
4	7.5% - 10% - 15%	7.5% - 10% - 15% - 20%
5	5% - 7.5% - 10% - 15%	7.5% - 10% - 15% - 20%

Preso atto che, sia durante il periodo irriguo, sia durante il non irriguo, verranno effettuati campionamenti di tipo chimico-fisico in corrispondenza di ciascuno scenario di rilascio e che anche nei tratti dove sarà possibile sperimentare meno di 4 scenari verranno garantiti 4 campionamenti per periodo, per un totale quindi di 8 campionamenti all'anno;

Preso atto che gli scenari di rilascio sopra riportati saranno indicativamente attuati per quanto riguarda il periodo irriguo nel mese di luglio e per quanto riguarda il periodo non irriguo nel mese di gennaio;

Precisato che le date effettive dell'attuazione dei diversi scenari di rilascio, che potranno essere stabilite con esattezza solo in considerazione delle condizioni idrologiche del corso d'acqua, dovranno essere preventivamente comunicate con congruo anticipo a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che nei restanti periodi dell'anno da tutte le opere di presa saranno garantite condizioni di rilascio del DMV pari almeno alla componente idrologica, ovvero il 10% della portata naturale media annua, e che verranno garantite due ulteriori campagne di monitoraggio dei descrittori chimico-fisici e biologici orientativamente nei mesi di aprile ed ottobre;

Considerato che la Sede Territoriale di Mantova, con propria nota n. AE08.2010.0001464 del 3 novembre 2010, ha rilevato che l'intera struttura della sperimentazione appare ben inquadrata ed articolata dal punto di vista idraulico ed ambientale, segnalando tuttavia alcune incongruenze tra le portate per le quali si propone di effettuare una revisione ed inoltre l'opportunità di prevedere, preliminarmente ad ogni campagna, una ricalibrazione degli scenari. Sono stati evidenziati in particolare i seguenti aspetti:

- le portate minime da rilasciare in corrispondenza dello sbarramento di Monzambano dovranno garantire il rispetto del livello di massimo invaso del Lago di Garda;

- per quanto riguarda la Centrale Termoelettrica del Mincio, è necessario tenere in debita considerazione la portata minima da far defluire dalla centrale per garantire il delta termico previsto dalla legge allo scarico;

- le portate minime di DMV dovranno tenere conto della presenza dei recapiti in Mincio dalle tre centrali Montina, delle Buse e di Montecorno, nonché della compatibilità con la presenza dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, che in periodo estivo può anche superare 1 mc/s;

- sono richiamati infine i diritti all'uso della risorsa idrica da parte dei Consorzi di Bonifica Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova;

Considerato che gli aspetti evidenziati nella sopra citata nota della Sede Territoriale di Mantova sono state adeguatamente considerati nell'integrazione del Parco del Mincio prot. 5464 del 9 dicembre 2010, nella quale in particolare sono stati ridefiniti alcuni valori di portata prevedendo altresì una nuova calibrazione degli stessi preliminarmente ad ogni campagna di monitoraggio;

Dato atto che i valori di portata previsti potrebbero anche essere modificati in corso di sperimentazione sulla base dei dati rilevati, in ragione delle effettive condizioni climatiche e/o idrologiche, nonché delle compatibilità con i diritti delle diverse utenze o con le condizioni in alveo, richiamando tuttavia la necessità di rispettare i valori minimi per i quali non potranno essere concesse deroghe;

Visto il decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Mantova n. 3083 del 31.03.2009 ed in particolare le tabelle allegate, relative alle derivazioni medie, comprensive del DMV, riportate alle quote del Lago di Garda e suddivise per i periodi aprile-settembre e ottobre-marzo;

Precisato che il DMV programmato dovrà essere assicurato senza pregiudicare i livelli di escursione del Lago di Garda vigenti, stabiliti dalla Commissione per l'esercizio e la regolazione del Lago di Garda ai sensi del Piano di Regolazione e nel rispetto delle sopra citate tabelle allegate al decreto 3083/2009;

Dato atto che, come previsto dalle Linee Guida regionali, tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

Preso atto che la proposta di sperimentazione prevede campionamenti dei seguenti descrittori biologici: fauna ittica, macrofite, diatomee e macroinvertebrati e che a partire dal Tratto 4 non prevede il monitoraggio di diatomee e macroinvertebrati, in quanto considerati non rappresentativi in ambiente lenticò;

Considerato che ARPA Lombardia, Settore Suolo, Risorse Idriche e Meteorologia, con propria nota del 24 novembre 2010 prot. 163742 ha segnalato quanto segue:

- sui Laghi di Mantova dovrà essere previsto anche il monitoraggio dei macroinvertebrati, utilizzando il Protocollo di campionamento degli ambienti lacustri riportato nel Manuale APAT (2007) «Metodi biologici per le acque», con particolare attenzione, considerata la struttura dei sedimenti, alle zone litorale e sublitorale;

- il monitoraggio delle macrofite dovrà essere esteso ai Laghi di Mezzo e Inferiore;

- per il monitoraggio delle diatomee, dovrà essere previsto anche il calcolo dell'indice ICMi oltre all'EPI-D;

- in generale per gli indicatori biologici si propone di valutare anche le variazioni della composizione delle comunità oltre alle variazioni dell'indice complessivo;

Ritenuto che il monitoraggio degli indicatori biologici debba essere garantito in tutti i 5 Tratti in cui è stato suddiviso il fiume, secondo le modalità formulate da ARPA e riportate al punto precedente;

Dato atto che il Proponente e gli altri soggetti partecipanti, ciascuno per la parte di propria competenza e sulla base dei reciproci accordi interni, saranno ritenuti responsabili di eventuali inadempimenti verso il rispetto dei rilasci sperimentali programmati;

Preso atto che la proposta prevede una durata delle attività sperimentali, secondo le modalità sopra specificate, per un periodo pari ad un triennio, al termine del quale i risultati saranno valutati ed assunti con successivo atto regionale;

Considerato che la suddetta valutazione potrà prevedere la determinazione di nuovi valori di DMV, eventualmente anche differenziati per tratti o periodi, ovvero, in caso i risultati del primo triennio non consentissero una valutazione definitiva, la prosecuzione delle attività sperimentali per un successivo periodo (in ogni caso non superiore ad un altro triennio), con modalità da stabilire;

Considerato che al termine della sperimentazione i nuovi valori di DMV che verranno determinati comprenderanno intrinsecamente l'applicazione dei fattori correttivi del DMV;

Preso atto che il Fiume Mincio scorre quasi per intero all'interno del Parco Regionale del Mincio e che lungo il suo corso o nelle vicinanze sono situati anche i seguenti Siti appartenenti alla Rete europea «Natura 2000», dei quali il Parco medesimo è stato designato quale Ente gestore:

- ZPS IT20B0009 «Valli del Mincio»;
- SIC-ZPS IT20B0010 «Vallazza»;
- SIC IT20B0012 «Complesso Morenico di Castellaro Lagusello»;
- SIC IT20B0014 «Chiavica del Moro»;
- SIC IT20B0017 «Ansa e Valli del Mincio»;

Considerato che il Parco Regionale del Mincio, in qualità di ente gestore dei sopra citati Siti Natura 2000, come specificato nella documentazione progettuale non ritiene necessario sottoporre la proposta di sperimentazione alla procedura di valutazione di incidenza, in quanto le variazioni di livello delle acque per effetto della sperimentazione sono contenute e ricadono ampiamente entro le variazioni naturali del fiume durante l'alternarsi di periodi di magra e di piena; conseguentemente ritiene da escludere la possibilità che i differenti rilasci possano interferire con la salvaguardia e la conservazione dei Siti;

Preso atto che la DG Sistemi Verdi e Paesaggio, con propria nota n. F1.2010.0009524 del 24 settembre 2010, ha espresso parere favorevole sulla proposta depositata dal Parco del Mincio condividendo le valutazioni in merito alla presenza delle aree protette;

Preso atto che sono in previsione lavori di manutenzione dell'alveo tra Pozzolo e Goito, con esecuzione affidata ad AIPO ai sensi della d.g.r. n. VII/8461 del 19 novembre 2008 relativa ad «Interventi urgenti di difesa del suolo - Annualità 2008»;

Preso atto che lo scopo dei suddetti lavori è permettere di far defluire nel tratto del Fiume Mincio compreso tra Pozzolo e Goito portate maggiori rispetto a quelle convogliabili dall'alveo attuale;

Considerato che vi è il rischio che durante lo svolgimento dei suddetti lavori, pur se circoscritti nello spazio e limitati nel tempo, possano verificarsi effetti sulla qualità delle acque tali da inficiare alcuni dei risultati delle attività di campionamento e monitoraggio;

Valutato di conseguenza che, qualora il periodo di svolgimento dei lavori dovesse coincidere con le attività di campionamento e monitoraggio, il Proponente dovrà attivarsi affinché nel programma di monitoraggio siano predisposti gli opportuni accorgimenti correttivi per il regolare svolgimento della sperimentazione, previo parere del Tavolo tecnico di cui oltre;

Ritenuto che vi sia necessità di specificare in modo puntuale, per ciascuna opera di presa interessata della sperimentazione, le modalità di rilascio del DMV e le indicazioni a supporto delle attività di verifica e controllo sulla correttezza dello stesso e che di conseguenza debbano essere prodotte a cura del Proponente singole schede di dettaglio contenenti tali informazioni;

Ritenuto inoltre necessario porre particolare attenzione al controllo degli attingimenti permanenti e precari autorizzati dagli enti aventi titolo, attraverso il rilevamento degli attingimenti in esercizio sul fiume, la posizione geografica, le portate derivate e la durata e mediante la previsione di un regime di controllo finalizzato ad accertare che non si verificino prelievi abusivi;

Dato atto che le Linee Guida al punto 7.2.1. prevedono che, per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un gruppo di lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con funzione di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione;

Considerato che l'organismo di cui al punto precedente si configura come Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dal progetto sperimentale, da istituire con successivo provvedimento su base locale, con i seguenti compiti principali:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con la proposta di sperimentazione approvata;

- segnalare eventuali motivate necessità in relazione ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare;

- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedire il regolare svolgimento;

- discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività di rilevamento degli attingimenti;

- discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività relativa alla definizione del bilancio idrico dei diversi tratti fluviali del Fiume Mincio ed ai fenomeni di interscambio fiume-falda;

Ritenuto che, in caso di palese discordanza con i risultati attesi dalla sperimentazione e di conclamata condizione di sofferenza degli ecosistemi presenti, i valori di rilascio sperimentale potranno comunque essere incrementati in corso di sperimentazione ovvero ne potrà essere imposta la sospensione;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del deflusso minimo vitale, che ha valutato come ammissibile la proposta di sperimentazione, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto di fissare l'avvio della sperimentazione alla data di approvazione del presente decreto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura:

DECRETA

1. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Fiume Mincio, presentata da parte del Parco Regionale del Mincio con propria nota n. 3418 del 22 luglio 2010, ed integrata con successiva nota n. 5464 del 9 dicembre 2010, depositata agli atti e consultabile presso la Regione Lombardia - direzione generale Ambiente, Energia e Reti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la sperimentazione sarà articolata su un periodo di durata triennale, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; al termine del primo periodo sperimentale, dovrà essere prevista una valutazione dei risultati e potranno essere eventualmente stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

tazione stessa, fermo restando che la durata complessiva non potrà superare i 6 anni;

il DMV programmato dovrà essere assicurato senza pregiudicare i livelli di escursione del Lago di Garda vigenti, stabiliti dalla Commissione per l'esercizio e la regolazione del Lago di Garda ai sensi del Piano di Regolazione e nel rispetto delle tabelle allegate al decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Mantova n. 3083/2009 relative alle derivazioni medie, comprensive del DMV, rapportate alle quote del Lago di Garda e suddivise per i periodi aprile-settembre e ottobre-marzo;

- gli intervalli di portata previsti potrebbero anche essere modificati in corso di sperimentazione, sulla base dei dati rilevati, in ragione delle effettive condizioni climatiche e/o idrologiche, nonché delle compatibilità con i diritti delle diverse utenze o con le condizioni in alveo, fermo restando che i valori minimi non potranno in ogni caso essere derogati;

- il Proponente sarà tenuto a comunicare a tutti i soggetti interessati i periodi esatti di attuazione dei differenti rilasci e di svolgimento dei monitoraggi con congruo anticipo rispetto alle date effettive;

- tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE ed in particolare: il monitoraggio degli indicatori biologici dovrà essere garantito in tutti i 5 Tratti in cui è stato suddiviso il fiume; il monitoraggio dei macroinvertebrati sui laghi di Mantova dovrà essere previsto con riferimento al Protocollo di campionamento degli ambienti lacustri riportato nel Manuale APAT (2007) «Metodi biologici per le acque», con particolare attenzione, considerata la struttura dei sedimenti, alle zone litorale e sublitorale; il monitoraggio delle macrofite dovrà essere esteso ai laghi di Mezzo e Inferiore; per il monitoraggio delle diatomee dovrà essere previsto anche il calcolo dell'indice ICMi oltre all'EPI-D; per gli indicatori biologici dovranno essere valutate anche le variazioni della composizione delle comunità oltre alle variazioni dell'indice complessivo; in concomitanza dei campionamenti qualitativi ed ecologici dovranno essere eseguite anche misure di portata, possibilmente nelle stesse sezioni fluviali;

- qualora il periodo di svolgimento dei previsti lavori di manutenzione dell'alveo tra Pozzolo e Goito dovesse coincidere con le attività di campionamento e monitoraggio, il Proponente dovrà attivarsi affinché nel programma di monitoraggio siano predisposti gli opportuni accorgimenti correttivi per il regolare svolgimento della sperimentazione;

- dovranno essere indagati ed approfonditi a livello di conoscenza anche i fenomeni di interscambio tra fiume e falda, con particolare riferimento al Tratto 2 da Pozzolo a Goito;

- al fine di favorire la verifica della correttezza dei rilasci effettuati, dovranno essere predisposte per ciascuna opera di presa interessata dalla sperimentazione, a cura del Proponente, schede descrittive delle modalità di rilascio del DMV e indicazioni a supporto delle attività di controllo;

- dovrà essere posta particolare attenzione al controllo degli attingimenti permanenti e precari autorizzati dagli enti aventi titolo, attraverso il rilevamento degli attingimenti in esercizio sul fiume, la posizione geografica, le portate derivate e la durata e mediante la previsione di un regime di controllo finalizzato a verificare che non si verifichino prelievi abusivi;

2. che con successivo provvedimento verrà istituito un Tavolo tecnico, da costituirsi su base locale con la partecipazione di funzionari degli Enti e di altri soggetti interessati dal progetto, tra i compiti del quale vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con la proposta di sperimentazione approvata;

- segnalare eventuali motivate necessità in relazione ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare;

- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;

- discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività di rilevamento degli attingimenti;

- discutere e fornire una prima valutazione dei risultati derivanti dall'attività relativa alla definizione del bilancio idrico dei diversi tratti fluviali del Fiume Mincio e dei fenomeni di interscambio fiume-falda;

3. che gli uffici competenti in materia di deflusso minimo vitale della Regione Veneto dovranno essere tenuti costantemente informati sulle successive fasi di avanzamento delle attività e sui risultati della sperimentazione;

4. che qualora si verificassero discrepanze tra il programma sperimentale approvato e la situazione effettivamente riscontrata, i valori di rilascio sperimentale potranno essere incrementati ovvero potrà essere imposta la sospensione della sperimentazione;

5. che durante la sperimentazione i valori di portata rilasciata assumeranno valore di deroga temporanea rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, mentre al termine della stessa i risultati verranno valutati in funzione di un'eventuale revisione dei valori di DMV;

6. che il Proponente e gli altri soggetti partecipanti saranno ritenuti responsabili, ciascuno per le proprie competenze e sulla base degli accordi interni stipulati tra Parco Regionale del Mincio e concessionari partecipanti, di tutte le fasi della sperimentazione e pertanto non potrà essere in alcun modo imputata alla Regione Lombardia qualunque responsabilità circa eventuali violazioni di norme di legge o inadempienze da parte dei soggetti partecipanti alla sperimentazione;

7. di trasmettere il presente decreto al Parco Regionale del Mincio in qualità di soggetto Proponente, alla Provincia di Mantova, alla Sede Territoriale di Mantova, alla Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità della DG Sistemi Verdi e Paesaggio ed agli uffici competenti in materia di deflusso minimo vitale della Regione Veneto;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL.

Il direttore generale
Franco Picco

D.d.u.o. 14 dicembre 2010 - n. 13093
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva ATE14 - fase IV, sito in località «Fontanino - Valle del Pettine» del comune di Torre Santa Maria (SO)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATE14 - fase IV, sito in località «Fontanino - Valle del Pettine» in comune di Torre Santa Maria, presentato dalla ditta F.lli Marveggio s.n.c. di Marveggio Claudio & c. (C.F.00143830149), con sede legale in Comune di Torre Santa Maria, f.ne Prato (SO), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

1) Suolo

a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b. La Ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

c. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva da parte della provincia, la ditta dovrà predisporre un elaborato cartografico delle opere previste per la regimazione delle acque superficiali.

2) Sicurezza

a. Al fine di garantire la stabilità dei fronti scavo durante e al termine della coltivazione, nonché al termine del recupero ambientale, le verifiche di stabilità dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.m. 14.01.2008, dalla d.g.r. n. 8/8749 del 22 dicembre 2008 e secondo le indicazioni della Normativa Tecnica del Piano cave.

3) Recupero ambientale

a. Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Sondrio e dal progetto di ATE approvato, tenendo conto anche delle indicazioni individuate per l'attuazione della RER (rete ecologica regionale).

b. La Ditta dovrà prevedere inoltre, in accordo con la Provincia, una fase temporale, in cui dovranno essere effettuati interventi di manutenzione sulle opere di recupero ambientale realizzate.

c. La destinazione finale sarà ad uso forestale / naturalistico.

4) di trasmettere il presente decreto: alla ditta F.lli Marveggio s.n.c. di Marveggio Claudio & c., alla Comunità Montana Valtellina, alla Provincia di Sondrio, e al Comune di Torre Santa Maria (SO);

5) di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'unità organizzativa tutela ambientale
Angelo Elefanti

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.d.u.o. 20 dicembre 2010 - n. 13310
Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti di produzione del vetroIL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Visto il d.lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 128/2010 con il quale, fra l'altro, si è abrogato il d.lgs. 59/2005 relativo alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare l'Allegato VI alla parte Quinta «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24: «Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare l'art. 4 della stessa, recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra;

- la d.g.r. n. 11352 del 10 febbraio 2010: «Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti di combustione ai sensi dell'art.4 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24»;

- il d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010: «Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)»;

Premesso che:

- nel processo di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti di cui al punto 3.3 dell'all. I d.lgs. 59/05 e s.m.i. «Forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno installati» è stato disposto che per taluni parametri ed inquinanti il monitoraggio in continuo;

- Regione Lombardia ha provveduto con la pubblicazione dei sopra richiamati provvedimenti (d.g.r. n.11352 del 10 febbraio 2010 e d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010) a definire, nell'ambito degli interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera, le linee di indirizzo per l'implementazione della Rete SME nonché le misure tecniche ed i criteri per l'installazione e la gestione degli SME, uniformi per tutti i settori produttivi, demandando a successivi provvedimenti l'individuazione delle ulteriori specifiche in funzione delle peculiarità dei singoli settori produttivi;

- ARPA Lombardia, quale soggetto incaricato della gestione e dello sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME, sta provvedendo, attraverso una fase di sperimentazione in campo, alla messa a punto dell'applicativo che garantirà la codifica, l'elaborazione ed il trattamento dei dati provenienti dagli impianti integrati nella Rete;

- l'allegato d.g.r. n.11352/2010 individua i forni per la fabbricazione del vetro, tra gli impianti che dovranno essere collegati alla Rete secondo le modalità ed i tempi definiti nella delibera e nei successivi provvedimenti;

Ravvisata la necessità di definire, analogamente a quanto disposto per altri settori produttivi (centrali termoelettriche, impianti di incenerimento rifiuti e impianti per la produzione di leganti idraulici) ulteriori specifiche relative alla installazione e gestione degli SME, con particolare riferimento ai parametri monitorati, alla codifica ed elaborazione dei dati ed alle modalità di comunicazione per gli impianti di fabbricazione del vetro;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione delle suddette specifiche attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico costituito da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, le associazioni di categoria ed i gestori degli impianti interessati;

Visto il documento «Criteri e procedure per la Gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME) dagli impianti di produzione del vetro» elaborato nell'ambito dei lavori riportante in particolare: il campo di applicazione ed i tempi di adeguamento, le specifiche relative ai parametri da monitorare, i criteri per la gestione dell'impianto e per la validazione dei dati, le modalità di comunicazione;

Ritenuto che, laddove non precisato nei provvedimenti AIA, si individua quale termine per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel documento di cui sopra, il 31 dicembre 2011;

Ravvisata, la necessità di demandare al proseguimento della sperimentazione condotta da ARPA Lombardia la formalizzazione di ulteriori specifiche relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file;

Ritenuto altresì opportuno, durante tale fase di sperimentazione, provvedere alla pubblicazione sul sito della d.g. Ambiente,

Energie e Reti delle suddette specifiche alle quali, comunque, i Gestori dovranno fare riferimento ai fini dell'adeguamento degli SME;

Richiamata la l.r. 6 luglio 1999, n.16: «Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;

Vista la legge regionale 20/2008: «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale».

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite,

- di approvare pertanto l'Allegato «Criteri e procedure per la Gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME) dagli impianti di produzione del vetro» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre che, laddove non precisato nei provvedimenti AIA, il termine per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel documento di cui sopra è fissato al 31 dicembre 2011;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito della D.G. Ambiente, Energia e Reti ed al loro eventuale aggiornamento, delle specifiche relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file cui i Gestori dovranno fare riferimento ai fini dell'adeguamento degli SME;

- di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province, ad ARPA Lombardia e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente della unità organizzativa
prevenzione inquinamento atmosferico
Carlo Licotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

— • —

**CRITERI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO
ALLE EMISSIONI (SME) DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL VETRO****1. Campo di applicazione****1.1 Impianti soggetti****1.2 Tempistiche adeguamento****1.3 Parametri monitorati in continuo**

- 1.3.1 Inquinanti
- 1.3.2 Altri parametri
- 1.3.3 Grandezze di impianto

2. Informazioni Generali**2.1 Grandezze caratteristiche****2.2 Definizioni impiantistiche****3. Realizzazione e gestione SME – prescrizioni specifiche****3.1 Misura in continuo degli inquinanti principali****3.2 Misura della portata**

- 3.2.1 Algoritmo di stima della portata teorica dei fumi
- 3.2.2 Stima del volume fumi umidi all'effettiva diluizione dei fumi

3.3 Misura dell'umidità

- 3.3.1 Algoritmo di stima dell'umidità dei fumi

4. Criteri di Validazione dei Dati**4.1 Definizione del monitor «IMPIANTO» e criteri di assegnazione del relativo Stato Monitor**

- 4.1.1 Validazione dei dati
- 4.1.2 Normale funzionamento
- 4.1.3 Verifica del rispetto dei limiti durante i black-out elettrici
- 4.1.4 Micro interruzioni

4.2 Valori medi

- 4.2.1 Calcolo dei valori stimati medi di emissione

4.3 Limiti**4.4 Ossigeno di riferimento****4.5 Misure alternative****5. Dettaglio dei Codici Monitor per il Comparto Vetrerie****5.1 Parametri monitorati**

- 5.1.1 Codici monitor
- 5.1.2 Codici di stato monitor

6. EVENTI CARATTERISTICI DEL FORNO**6.1 Eventi eccezionali**

- 6.1.1 Classificazione
- 6.1.2 Valori di riferimento
- 6.1.3 Verifica del rispetto dei valori limite

6.2 Gestione ordinaria del forno

- 6.2.1 Classificazione
- 6.2.2 Valori di riferimento
- 6.2.3 Verifica del rispetto dei valori limite

6.3 Manutenzione ordinaria

- 6.3.1 Valori di riferimento
- 6.3.2 Verifica del rispetto dei valori limite

6.4 Manutenzione straordinaria

- 6.4.1 Valori di riferimento
- 6.4.2 Verifica del rispetto dei valori limite

7. manutenzione sme**8. PRESENTAZIONE VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE****APPENDICE – DURATE, FREQUENZE E INCIDENZA PERCENTUALE****Eventi caratteristici del forno**

Eventi eccezionali

Manutenzione ordinaria (= stato 33)

Manutenzione analizzatori SME

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Impianti soggetti

Il presente allegato si applica agli impianti di produzione del vetro con produzione maggiore o uguale a 20 t/g, esclusi quelli funzionanti esclusivamente ad energia elettrica.

1.2 Tempistiche adeguamento

Laddove non precisato nei Decreti AIA, ovvero nei casi in cui la data di realizzazione dello SME era esplicitamente vincolata alla definizione del presente documento, si individua quale termine per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei successivi paragrafi, il 31 dicembre 2011.

1.3 Parametri monitorati in continuo

1.3.1 Inquinanti

La Regione Lombardia ha ritenuto di assoggettare a monitoraggio in continuo le emissioni dei forni delle vetrerie relativamente ai parametri:

- NO_x;
- SO₂;
- polveri.

1.3.2 Altri parametri

Oltre agli inquinanti sopra elencati dovranno essere monitorati in continuo i seguenti parametri chimico-fisici correlati ai parametri emissivi:

- O₂;
- Temperatura;
- Pressione;
- Umidità.

1.3.3 Grandezze di impianto

Il monitoraggio in continuo dovrà comprendere anche le grandezze di impianto più significative, necessarie a correlare i livelli emissivi con lo stato impianto in essere in un dato istante. Per i dettagli delle grandezze si rimanda al **Cap.5**.

2. Informazioni Generali

2.1 Grandezze caratteristiche

• **Emissioni espresse in concentrazione (mg/Nm³):** I valori di emissione indicati nel documento si riferiscono a volumi di gas secchi, riportati all'8 % di ossigeno, se non diversamente indicati.

• **Fattori di emissione (kg/t):** I valori si riferiscono a tonnellate di vetro fuso.

• **Cavato del forno:** Produzione giornaliera di vetro fuso, espressa in t/giorno.

• **Consumo energetico specifico:** espresso in GJ/t.

• **Concentrazione normalizzata:** concentrazione espressa in mg/Nm³, riferita alla temperatura di 0°C, alla pressione di 0,1013 Mpa, a fumi secchi ed al tenore di ossigeno di riferimento: nel caso dei forni per vetro, 8 %.

• **Produzione (giornaliera) specifica del forno** (tonnellate giorno / m² superficie forno).

2.2 Definizioni impiantistiche

La tipologia costruttiva e il ciclo di lavorazione individuano le seguenti tipologie:

• **Forni a rigenerazione:** Forni dotati di camere in materiale refrattario attraverso le quali passano alternativamente l'aria comburente ed i fumi di combustione. La loro funzione è quella di accumulare calore (sottratto ai fumi) e di preriscaldare l'aria comburente.

- **Forni di tipo End Port:** Forni dotati di camere di rigenerazione posteriori e fiamme ad U (bruciatori posteriori).

- **Forni di tipo Side Port:** Forni dotati di camere di rigenerazione laterali e fiamme trasversali (bruciatori laterali).

• **Forni recuperativi:** Forni dotati di sistema di recupero di calore mediante scambiatore metallico.

- **Forni di tipo Unit Melter:** Forni di tipo recuperativi, con scambiatore di calore metallico.

• **Forno a Ossicombustione:** Il sistema si basa sulla sostituzione dell'aria di combustione con ossigeno ad alto grado di purezza; la quasi totale assenza di azoto limita fortemente la formazione degli ossidi di azoto.

• **Forno elettrico a volta fredda:** Il sistema si basa sulla fusione del vetro mediante elettrodi immersi nella massa vetrosa. In genere, gli elettrodi sono costituiti da molibdeno, stagno, titanio o platino e sono installati lateralmente nelle pareti del forno, sul fondo o sulla volta. La totale assenza di combustione elimina completamente le emissioni dovute all'ossidazione dell'azoto contenuto nell'aria. In questo caso, l'unica fonte d'emissione di NO_x è rappresentata dalla decomposizione dei nitrati eventualmente presenti nella miscela vetrificabile.

• **Forni a bacino a lavorazione continua:** forni che vengono alimentati automaticamente con ciclo di fusione continuo, interrompibile solo in fase di rifacimento del forno; normalmente hanno capacità produttiva compresa tra 10 tonnellate/giorno (per vetri speciali) e 600 tonnellate/giorno, sono adibiti alla produzione di vetri industriali.

• **Forni a crogiolo e a bacino con lavorazione giornaliera:** forni alimentati con ciclo discontinuo nell'arco delle 24 ore, di cui circa 8-10 ore di fusione e 14-16 ore di mantenimento del vetro alla temperatura necessaria per la sua lavorazione; normalmente hanno capacità produttiva ridotta, da un minimo di 50 kg (crogioli più piccoli) ad un massimo di 5 tonnellate/giorno per i bacini a lavorazione giornaliera. Sono adibiti alla produzione di vetri artistici e/o speciali.

3. REALIZZAZIONE E GESTIONE SME - PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La gestione dello SME deve avvenire secondo i principi di cui all'**Allegato A**, validi per ogni categoria di SME; valgono inoltre le seguenti specifiche.

3.1 Misura in continuo degli inquinanti principali

In generale, la misura in continuo delle emissioni è limitata agli inquinanti principali derivanti dal forno di fusione del vetro, in quanto essi rappresentano quantitativamente i flussi di massa più rilevanti del ciclo di produzione e presentano le caratteristiche di una emissione continua e relativamente costante nel tempo.

Parametri quali la portata e l'umidità dei fumi necessari per la normalizzazione delle misure o per la determinazione dei flussi di massa, possono essere sia misurati, con strumentazione che garantisca adeguati livelli di affidabilità, sia, calcolati sulla base di algoritmi codificati e di seguito proposti.

3.2 Misura della portata

Un parametro fondamentale per la stima delle emissioni è rappresentato dal volume fumi, la cui determinazione può, in alcuni casi risultare problematica a causa del punto di misura delle emissioni non ideale. In questi casi, è possibile calcolare il volume fumi a par-

tire dal consumo di combustibile del forno fusorio e dalla composizione della miscela vetrificabile. Per poter procedere alla stima del il volume fumi al punto di prelievo, alle condizioni di emissione, è necessario conoscere la concentrazione di ossigeno nei fumi.

Infatti, per la specifica produzione è comunemente accettato che, in caso di difficoltà nella misura e/o di contestazione del dato, la portata dei fumi calcolata venga ritenuta più attendibile rispetto a quella misurata.

3.2.1 Algoritmo di stima della portata teorica dei fumi

Il volume teorico dei fumi viene calcolato sulla base del consumo di combustibile e delle emissioni derivanti dalla decomposizione delle materie prime, in particolare dei carbonati, presenti nella miscela vetrificabile.

$$VF_s = (C \times K) + CV \times (1 - R/100) \times (100/(100 - P) - 1) \times 22.414/44$$

dove:

- **VF_s** = Volume fumi secchi in Nm³/h;
- **K** = volume specifico di fumi secchi in relazione alla tipologia di combustibile utilizzato e al tipo di processo produttivo:
 - K = 8.52 Nm³ fumi secchi per Nm³ metano, con forni a combustione tradizionale;
 - K = 1 Nm³ fumi secchi per Nm³ metano, con forni a ossicombustione;
 - K = 10.16 Nm³ fumi secchi per kg olio combustibile, con forni a combustione tradizionale;
- **C** = Consumo orario di combustibile in Nm³/h (metano) o kg/h (olio BTZ);
- **CV** = Cavato orario del forno, espresso in kg/h;
- **R** = Percentuale di rottame impiegata nella miscela vetrificabile (%);
- **P** = perdita al fuoco:
 - P = 17%, per vetro sodico-calcico;
 - P = 20% nel caso di vetro borosilicato;
- **22,414** = Volume molare;
- **44** = Peso molecolare CO₂.

Forni a combustione tradizionale: il volume dei fumi secchi viene calcolato sulla base del valore percentuale dell'ossigeno di riferimento, pari all'8%, secondo la seguente formula:

$$VF_s \text{ 8\%} = VF_s \times 1.615$$

dove 1.615 = 21 / (21 - 8), con 8 = % O₂ di riferimento.

Forni ad ossicombustione con combustibile metano: il calcolo teorico della portata può essere eseguito sulla base della percentuale di CO₂ misurata nei fumi, in alternativa alla percentuale di ossigeno normalmente utilizzata per i forni a combustione tradizionale.

Il calcolo del volume di fumi secchi espressi alla diluizione dei fumi effettiva viene eseguito come segue:

$$VF_s \text{ alla diluizione effettiva fumi} = VF_s \times (\% \text{ CO}_2 \text{ calcolata} / \% \text{ CO}_2 \text{ misurata})$$

dove:

- % CO₂ calcolata = [(C x 1) + CV x (1-R/100) x (100/83 - 1) x 22.414/44] x 100 / VF_s

Nel caso specifico dei forni ad ossicombustione, la percentuale di CO₂ calcolata rappresenta il 100% dei fumi stechiometrici secchi.

3.2.2 Stima del volume fumi umidi all'effettiva diluizione dei fumi

Il valore della portata dei fumi umidi al punto di misura in continuo delle emissioni può essere calcolato secondo la seguente equazione:

Forni a combustione tradizionale:

$$VF_u \text{ alla diluizione effettiva fumi} = [VF_s \text{ 8\%} \times (21 - O_2 \text{ riferimento}) / (21 - O_2 \text{ misurato})] + V_{H_2O}$$

dove:

- **VF_s 8%** = Volume fumi secchi all'8% di O₂, in Nm³/h;
- **O₂ riferimento** = Ossigeno di riferimento pari a 8%
- **O₂ misurato** = Percentuale ossigeno misurata al punto di misura delle emissioni
- **V_{H₂O}** = volume fumi dovuto al vapor d'acqua, calcolato come al paragrafo 3.2.1

Forni ad ossicombustione

$$VF_u \text{ alla diluizione effettiva fumi} = VF_s \text{ alla diluizione effettiva fumi} + V_{H_2O}$$

dove:

- **VF_s alla diluizione effettiva fumi** = Volume fumi secchi, calcolato come al paragrafo 3.3.1, in Nm³/h;
- **V_{H₂O}** = volume fumi dovuto al vapor d'acqua, calcolato come al paragrafo 3.2.1.

3.3 Misura dell'umidità

Come per la portata anche la misura dell'umidità può essere ricavata da parametri accessori.

3.3.1 Algoritmo di stima dell'umidità dei fumi

L'umidità presente nei fumi ha due diverse origini:

- a. prodotto di combustione del metano;
- b. umidità della miscela vetrificabile

Il calcolo dell'umidità può essere eseguito utilizzando la seguente formula:

$$V_{H_2O} = C \times 2 + CV \times (1 - R/100) \times (100/(100-P)) \times (U \% / 100) \times 22.414/18$$

dove:

- **V_{H₂O}** = volume fumi dovuto al vapor d'acqua, in Nm³/h;
- **C** = consumo orario di combustibile in Nm³/h;
- **CV** = cavato orario del forno, espresso in kg/h;
- **R** = percentuale di rottame impiegata nella miscela vetrificabile (%);
- **U** = percentuale di umidità della miscela vetrificabile (%);
- **P** = perdita al fuoco:
 - P = 17 %, per vetro sodico-calcico;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

- P = 20 % nel caso di vetro borosilicato;

• **22,414** = Volume molare;

• **18** = Peso molecolare H₂O.

La percentuale di umidità contenuta nei fumi, al punto di prelievo, sarà la seguente:

$$\text{Umidità \%} = V_{\text{H}_2\text{O}} \times 100 / V_{\text{fumi misurato}}$$

4. CRITERI DI VALIDAZIONE DEI DATI

Nella trattazione dei dati restano in generale validi i principi di cui all' **Allegato C**; si dovranno inoltre rispettare le seguenti indicazioni.

4.1 Definizione del monitor «IMPIANTO» e criteri di assegnazione del relativo Stato Monitor

Per come è strutturato l'impianto di produzione del vetro il forno, una volta avviato, non viene spento fino a sostituzione. Possono però verificarsi eventi di interruzione dell'alimentazione di energia elettrica: micro interruzioni (pochi secondi) e black-out veri e propri (interruzioni prolungate).

Microinterruzioni: questi eventi sono caratterizzati da un'interruzione dell'erogazione di energia di pochi secondi che non comporta l'attivazione del gruppo elettrogeno di emergenza. Va considerato che:

- l'occorrenza degli stessi nell'arco dell'anno è ridotta e non prevedibile;
- a seguito dell'interruzione di corrente si arrestano temporaneamente i sistemi di trattamento fumi (disattivazione dell'elettrofiltro/filtro a maniche) la cui rimessa in servizio può richiedere alcuni minuti;
- tali situazioni sono comunque caratteristiche delle singole configurazioni impiantistiche ed andranno pertanto eventualmente trattate nel Manulae di Gestine ello SME, in accordo con l'Autorità di Controllo;

Black-out: in questi eventi di durata prolungata, interviene invece un gruppo elettrogeno, generalmente a gasolio, che è in grado di mantenere per qualche ora il funzionamento del forno. Va considerato che:

- la durata degli eventi è comunque breve (a meno di incidenti gravi si tratta mediamente di interruzioni di 1-2 ore) e l'occorrenza degli stessi nell'arco dell'anno è altrettanto ridotta;
- tutti gli assorbimenti di potenza non essenziali al funzionamento del forno si arrestano per garantire il sostentamento del processo produttivo, motivo per cui avviene il by-pass del sistema di filtrazione e trattamento fumi (disattivazione dell'elettrofiltro) ed entra in funzione la ciminiera di emergenza, se diversa da quella di emissione dei fumi trattati;
- per le motivazioni di cui sopra, dato che il gruppo elettrogeno non riesce a sostenere il forno a temperature elevate per lunghi periodi, dopo un certo lasso di tempo, pur funzionando il forno, il vetro deve essere scartato: cessa pertanto l'alimentazione del forno.

4.1.1 Validazione dei dati

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto definito alla **dds 27.04.2010 n.4343** - Allegato C, per un impianto di produzione del vetro esiste un solo assetto di funzionamento per il quale i relativi valori di emissione sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti emissivi autorizzati (stato monitor associato al monitor IMPIANTO = «30»), ossia quando il forno è alimentato e contestualmente non si verificano eventi straordinari (black-out) o manutentivi/gestionali (rif. elenco di cui ai Par. 6.1, 6.3, 6.4) che compromettano la regolarità del processo in atto.

In particolare, ai fini della validazione dei dati medi orari/semiorari di emissione attraverso lo stato delle grandezze di impianto, l'algoritmo che definisce lo stato da attribuire al Monitor «IMPIANTO» deve prendere in esame lo stato dei seguenti Monitor di processo:

- P1 = «Alimentazione forno»;
- P2 = «Funzionamento gruppo elettrogeno» (vedi nota a TAB 1);
- P3 = «Eventi manutentivi/gestionali» di cui ai Par. 6.1, 6.3, 6.4

In sintesi, in relazione alla combinazione dello stato dei monitor «Alimentazione forno» e «Funzionamento gruppo elettrogeno», e alle casistiche manutentive straordinarie (rif Par. 6.4) e ordinarie (rif. Appendice) peculiari del comparto vetrerie, si definiscono le seguenti regole di associazione dei possibili stati monitor al monitor IMPIANTO:

monitor «ALIMENTAZIONE FORNO» (P1)	monitor «FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTOGENO» [o segnale da cabina elettrica] (P2)	Altri monitor descrittivi degli EVENTI di cui ai Par. 6.1, 6.3, 6.4 (P3)	Stati Monitor associabili al Monitor «IMPIANTO»	
			Descrizione	codice
ON	OFF	OFF	Forno acceso e in funzionamento regolare	«30»
ON o OFF	OFF	Evento «messa a regime a seguito di accensione forno programmata» di cui al Par. 6.1 = ON	In accensione	«31»
ON o OFF	OFF	Evento «spegnimento programmato» di cui al Par. 6.1 = ON	In spegnimento	«32»
ON o OFF	OFF	Almeno un evento di cui al Par. 6.3 = ON	Fuori servizio per manutenzione (ordinaria)	«33»
OFF	OFF	ON o OFF	Forno spento (fermata)	«34»
ON o OFF	OFF	Almeno un evento di cui al Par. 6.4 = ON	Guasto (manutenzione straordinaria)	«35»
ON	ON	OFF	funzionamento anomalo/parziale: Black-out elettrico (alimentazione in corso e sostegno del processo produttivo tramite gruppo elettrogeno)	«36»
OFF	ON	OFF	funzionamento anomalo/parziale: Black-out elettrico (alimentazione ferma e sostegno tramite gruppo elettrogeno per smaltire le materie prime presenti nel forno)	

TAB.1 - Casistiche di stato della Sezione in relazione al valore assunto dai parametri che lo definiscono.

Nota: In relazione alla specifica configurazione del singolo impianto e alle relative modalità di entrata in funzione del gruppo elettrogeno, il monitor «Funzionamento gruppo elettrogeno» potrà essere sostituito o indirettamente ricavato dal segnale proveniente dalla cabina elettrica, fermo restando la necessità di distinguere le micro-interruzioni dai black-out veri e propri. Inoltre, al fine di non invalidare

dare dati associati a periodi di normale funzionamento, sarà cura del gestore implementare a livello sw un idoneo sistema di logiche atto a by-passare il segnale di attivazione del gruppo elettrogeno durante le verifiche periodiche di funzionamento di quest'ultimo.

4.1.2 Normale funzionamento

L'algoritmo che definisce la logica secondo cui le condizioni di esercizio sono soggette alla verifica del rispetto dei limiti deve quindi essere così strutturato:

**codice di stato monitor = «30», ovvero
«IMPIANTO SOGGETTO A VERIFICA LIMITI»
SE**

(«Alimentazione forno» = **ON**) E («Funzionamento gruppo elettrogeno» = **OFF**) E («tutti gli eventi manutentivi/gestionali di cui ai Par. 6.1, 6.3, 6.4 « = **OFF**)

In stato «30» i dati sono pertanto validi ai fini della verifica del rispetto dei limiti (fermo restando cause di invalidità derivanti da condizioni intrinseche al dato stesso o legate all'indice di disponibilità oraria dei dati).

In tutti gli altri casi di **TAB.1** (stati 31, 32, 33, 34, 35 e 36) i dati, purché rilevati da analizzatori correttamente funzionanti (assenza di tarature, guasti, manutenzioni) sono validi, ma utilizzabili ai soli fini della quantificazione dei flussi di massa emessi.

Situazioni particolari sito-specifiche, relative o alle tecnologie adottate presso gli impianti o a cause esterne (ad es. cali di tensione elettrica, microinterruzioni) che possono richiedere l'individuazione di ulteriori o di diversi criteri di attribuzione dei codici stato impianto, dovranno essere preventivamente concordate con ARPA e descritte nel Manuale di Gestione dello SME.

4.1.3 Verifica del rispetto dei limiti durante i black-out elettrici

Nei periodi di disattivazione dell'elettrofiltro conseguenti a soli black-out elettrici non viene effettuato il confronto dei valori emissivi con il valore limite ai fini della verifica del rispetto dello stesso (eventi codificati come stato impianto = 36), poiché si stima che per frequenza di accadimento e durata tali eventi abbiano una minima incidenza sulla disponibilità dei dati. In caso di black-out deve comunque essere garantita:

- la protezione tramite alimentazione supplementare (gruppo elettrogeno) delle apparecchiature SME, e in particolare del sistema di analisi e della linea riscaldata di campionamento ai fini preventivi della funzionalità del sistema stesso e per garantire l'affidabilità delle misure alla ripresa del campionamento dell'effluente;

- l'alimentazione del sistema di acquisizione dati dello SME in modo da registrare i dati disponibili: valori di emissione e valori dei parametri di stato impianto ad essi associati durante l'evento.

Il verificarsi di un evento di black-out è registrato dal software di gestione dello SME tramite specifico codice identificativo dello stato di funzionamento del gruppo elettrogeno.

4.1.4 Micro interruzioni

Al fine di evitare perdite di dati del sistema di acquisizione causate da microinterruzioni elettriche è necessario che tutta la parte hardware del sistema di acquisizione, trattamento e gestione dati dello SME sia posta sotto gruppo di continuità o apparecchiature similari.

4.2 Valori medi

Per il comparto vetrerie, i valori medi devono essere calcolati a partire dai dati istantanei su base temporale oraria.

4.2.1 Calcolo dei valori stimati medi di emissione

La gestione dello SME comporta che in caso di indisponibilità delle misure in continuo, il Gestore è tenuto, ove possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie prime utilizzate, informando tempestivamente l'autorità preposta al controllo nel caso in cui si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 48 ore continuative.

4.3 Limiti

La valutazione del rispetto dei limiti è su base oraria.

A fronte del superamento di un limite il gestore deve sempre provvedere alla segnalazione all'autorità competente per il controllo e all'attivazione delle azioni necessarie al fine di rientrare nel limite, così come da procedure concordate.

4.4 Ossigeno di riferimento

Per i forni a bacino a lavorazione continua (ovvero forni a bacino di tipo rigenerativo e recuperativo), il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è pari all'8%.

Per i forni a crogiolo e a bacino con lavorazione giornaliera il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è pari al 13%.

Per i forni elettrici non è previsto un valore di riferimento dell'ossigeno.

Per i forni ad ossicombustione non è previsto un valore di riferimento dell'ossigeno.

4.5 Misure alternative

In caso di interventi manutentivi sullo SME di durata superiore alle 48 ore devono essere attivate le procedure per l'**effettuazione di misure alternative** (misure stimate e/o misure sostitutive), come richieste dall'ACC a seguito di una verifica con il GI.

Relativamente alle misure stimate, essendo il comparto vetrerie caratterizzato da un ciclo di lavorazione continuo, l'uso di tali misure è consentito fino ad un periodo massimo di 15 giorni.

Se l'indisponibilità delle misure fornite dallo SME dovesse protrarsi oltre tale periodo, il GI dovrà provvedere ad effettuare campagne di misura sostitutive, secondo quanto concordato contestualmente con l'ACC.

5. DETTAGLIO DEI CODICI MONITOR PER IL COMPARTO VETRERIE

5.1 Parametri monitorati

Il sistema di trattamento dei dati relativi ai parametri monitorati attraverso lo SME e degli altri parametri di cui è richiesta la misura in continuo o la stima mediante algoritmo dovrà prevedere l'acquisizione e il trattamento almeno dei seguenti parametri (associando i codici monitor di cui al **dds 27.04.2010 n.4343** - Allegato C) al fine di caratterizzare il profilo emissivo in relazione al processo:

- Parametri emissivi:
 - NO_x, come NO₂ totale;
 - SO₂;
 - polveri;
- Parametri chimico-fisici correlati ai parametri emissivi:
 - temperatura;
 - pressione (solo nel caso di portata misurata);

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

- umidità;
- ossigeno⁽¹⁾;
- CO₂, per i soli forni a ossicombustione e solo nel caso di assenza di un sistema di misura in linea della portata;
- Parametri d'impianto:
- consumo di combustibile;
- alimentazione del forno;
- funzionamento del gruppo elettrogeno;
- stato dell'elettrofiltro;
- altri elementi necessari per la valutazione delle variazioni che intercorrono nel processo produttivo, quali ad esempio:
 - ✓ bilance per pesata delle materie prime;
 - ✓ dispositivi di caricamento.
- altri segnali di stato atti a codificare il verificarsi degli eventi manutentivi/gestionali di cui ai Par. 6.1, 6.3, 6.4

5.1.1 Codici monitor

L'attribuzione dei codici monitor deve essere conforme alla codifica alfanumerica generale adottata per tutti gli SME, e definita nel **dds 27.04.2010 n.4343 - Allegato C**

5.1.2 Codici di stato monitor

L'attribuzione dei codici di stato monitor deve essere conforme alla codifica generale adottata per tutti gli SME, e definita nel **dds 27.04.2010 n.4343 - Allegato C**.

6. EVENTI CARATTERISTICI DEL FORNO

L'installazione, la messa a regime e la gestione del forno durante il processo produttivo comportano una casistica di eventi che per durata, frequenza e natura (programmata / non programmata) necessitano di essere trattati in modo distinto dal punto di vista della valutazione delle emissioni in atmosfera ad essi associate. Tali eventi dovranno comunque essere codificati in modo univoco dal sistema di acquisizione e trattamento dei dati dello SME.

6.1 Eventi eccezionali**6.1.1 Classificazione**

Si definiscono tali i seguenti eventi:

- accensione forno programmata per rifacimento o dopo incidenti;
- messa a regime a seguito degli eventi di cui sopra (stato impianto = 31);
- spegnimento programmato (stato impianto = 32).

6.1.2 Valori di riferimento

I valori caratteristici di frequenza, durata e incidenza percentuale (calcolata rispetto al dato totale teorico di 8760 ore/anno) per gli eventi classificati come eccezionali sono riportati in **TAB.2** dell'**Appendice**.

6.1.3 Verifica del rispetto dei valori limite

I dati di emissione relativi a tali eventi non sono oggetto di valutazione ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione autorizzati.

6.2 Gestione ordinaria del forno

In funzione della tipologia di prodotto che si vuole ottenere, il processo produttivo può essere caratterizzato da una variabilità dei valori caratteristici dei parametri emissivi in relazione al cambiamento e/o alla combinazione delle variabili tipiche che lo definiscono.

6.2.1 Classificazione

Appartengono a questa famiglia di eventi:

- la variazione (oraria/giornaliera) di cavato del forno;
- la variazione del colore della miscela in produzione.

6.2.2 Valori di riferimento

Non è possibile fornire elementi quantitativi, dipendendo le variazioni dal singolo processo produttivo. In via del tutto generale è possibile affermare che:

- variazione di cavato del forno: si determinano variazioni di emissioni dell'ordine dei kg/ora in conseguenza di variazioni di consumo di metano e parallelamente si registrano variazioni del flusso emissivo e quindi della portata, mentre le concentrazioni restano sostanzialmente invariate;
- variazione del colore della miscela in produzione: in corrispondenza di tali eventi si possono generalmente verificare sprofondamenti della concentrazione di SO₂ per periodi stimanti intorno alle 3-4 ore.

6.2.3 Verifica del rispetto dei valori limite

Il trattamento dei dati di emissione corrispondenti a tali fasi di processo è oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e pertanto materia trattata individualmente per ogni impianto.

Rientrando gli stati impianto corrispondenti a tali variazioni nella casistica del normale funzionamento, sarà pertanto compito del gestore in sede di presentazione della domanda di autorizzazione descrivere correttamente tutte le variabili caratteristiche del proprio processo produttivo ai fini della corretta valutazione da parte dell'ACC della natura delle emissioni corrispondenti e della necessità o meno di sottoporle alla verifica del rispetto dei limiti.

In sede di rilascio dell'AIA dovrà inoltre essere definito un protocollo operativo che codifichi le azioni che il gestore dovrà intraprendere e le comunicazioni che dovrà inviare all'ACC per la corretta gestione di tali eventi.

6.3 Manutenzione ordinaria

Rientrano in questa casistica tutti gli eventi manutentivi ai quali è associata un'azione programmata e per i quali il Gestore ha previsto specifiche procedure di comportamento da adottare. Tali procedure, concordate con l'autorità competente per il controllo, hanno lo scopo di definire a priori la modalità di trattamento (validazione) che, in automatico, deve essere associata ai dati forniti dallo SME.

Appartengono a questa famiglia di eventi:

- pulizia camere (di recupero calore in forni a rigenerazione) e/o dei condotti;
- pulizia manuale;

⁽¹⁾ Per i soli forni a ossicombustione questo parametro non deve sottostare ai criteri di cui all'Allegato VI (Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione) alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- lavaggio termico per intasamento impilaggi;
- soffiatura con lance per intasamento impilaggi;
- lavaggio termico in controcorrente;
- pulizia condotti;
- interventi manutentivi forno fusorio (sigillature, piccoli interventi);
- manutenzione impianto di filtrazione.

6.3.1 Valori di riferimento

I valori caratteristici di frequenza, durata e incidenza percentuale (calcolata rispetto al dato totale teorico di 8760 ore/anno) per gli eventi associati alla manutenzione ordinaria sono riportati in **TAB.3** dell' **Appendice**.

6.3.2 Verifica del rispetto dei valori limite

I dati di emissione corrispondenti a questi eventi (codificati come stato impianto = 33) non sono oggetto di valutazione ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione autorizzati solo se il totale delle ore/annuo ad essi associato - espresso come dato assoluto in ore/anno o come dato di incidenza percentuale rispetto al dato totale teorico di 8760 ore/anno, indipendentemente dalle ore di effettivo funzionamento dell'impianto - è inferiore o uguale ai valori di soglia di cui alla **TAB.3** in **Appendice** (rif. Par. «*Manutenzione ordinaria*»).

Rispetto ai dati di **TAB.3**, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione e in fase di predisposizione del sistema di acquisizione, validazione e trattamento dei dati il GI è tenuto a fornire un quadro il più possibile aderente alla propria realtà produttiva dei valori di incidenza per tipologia di evento. A consuntivo di fine anno tali stime saranno oggetto di confronto con i dati elaborati dallo SME allo scopo di quantificare con maggiore esattezza i valori di frequenza e durata per ogni tipologia di eventi in relazione al tipo di processo produttivo e anche alla vita del forno.

Situazione difforme dai valori indicati nella sopra richiamata Tab.3 dovranno pertanto essere previste a priori (ad es. in fase di installazione dello SME o di installazione/modifica sostanziale degli impianti) e descritte nel Manuale di Gestione da concordarsi con l'ACC, o, se evidenziate in corso d'opera, dovranno essere comunicate alla stessa ACC.

6.4 Manutenzione straordinaria

Rientrano in questa casistica tutti gli eventi straordinari perché temporalmente imprevedibili, ma comunque noti all'interno della casistica del comparto di produzione del vetro e per i quali nel protocollo di gestione SME è prevista una procedura di comportamento sia a livello di comunicazione all'autorità competente per il controllo, sia a livello di intervento (albero degli eventi in un sistema di gestione ambientale).

Appartengono a questa famiglia di eventi:

- sostituzione blocco bruciatori;
- sostituzione caricatori e pale di carico della miscela;
- placcaggio voltino dog house
- riparazione o integrazione isolamento volta;
- riparazione o integrazione isolamento torrini;
- riparazione suola;
- placcaggio all'altezza del livello vetro;
- riparazioni a caldo di camere, condotti e serrande fumi;
- sostituzione porta elettrodi;
- sostituzione bollitori;
- riparazioni servizi essenziali al forno.

6.4.1 Valori di riferimento

Essendo tali eventi per loro natura rari e poco prevedibili, non viene fornito alcun riferimento di frequenza caratteristica di accadimento e neppure di durata.

6.4.2 Verifica del rispetto dei valori limite

I dati di emissione corrispondenti a tali eventi (codificati come stato impianto = 35) non sono oggetto di valutazione ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione autorizzati.

A consuntivo di fine anno, se sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati acquisiti dallo SME, per una o più tipologie di eventi verrà rilevata un'elevata frequenza di accadimento, tali eventi entreranno a far parte della casistica di eventi di manutenzione ordinaria di cui alla **TAB.3**.

7. MANUTENZIONE SME

La natura degli inquinanti caratteristici del processo produttivo del comparto vetrerie comporta la necessità di frequenti manutenzioni periodiche al sistema di monitoraggio in continuo installato alle emissioni, specie su impianti a vetro cavo rispetto a quelli a vetro piano.

Le manutenzioni al sistema di analisi sono essenzialmente di due principali tipologie:

- ad opera di personale di ditta esterna, meno frequenti ma con interventi di durata più prolungata;
- ad opera di personale interno, più frequenti ma con interventi di durata più ridotta.

I valori caratteristici di frequenza, durata e incidenza percentuale (calcolata rispetto al dato totale teorico di 8760 ore/anno) per gli eventi associati alla manutenzione dello SME sono riportati in **TAB.4** dell' **Appendice**.

Questi eventi manutentivi sono di natura differente rispetto a quelli trattati nel **Par.6.3** e relativi alla pura componente impiantistica.

In corrispondenza di questi eventi programmati e annotati su apposito registro delle manutenzioni SME, in accordo con i contenuti del **Par.4.2**, sarà compito del gestore definire idonei algoritmi che consentano di effettuare stime attendibili dei valori di emissione momentaneamente indisponibili a partire da altri dati impiantistici ad essi correlati.

8. PRESENTAZIONE VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

Fino alla messa a regime della Rete SME di cui alla dgr 11352/2010, formalizzata con specifica comunicazione da parte di Regione Lombardia o da parte di ARPA Lombardia, i Gestori degli impianti dovranno:

- archiviare, conservare e tenere a disposizione dell'ACC, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, i dati istantanei e medi secondo un formato univoco e idoneo per la successiva consultazione (**dds 27.04.2010 n.4343**, Par. 3.3 «*Presentazione, valutazione e comunicazione*», 3.4.2 «*Sistema di trattamento dei dati*»);

- trasmettere all'ACC le *tabelle riepilogative* dei dati acquisiti dallo SME, nei formati che saranno definiti e resi pubblici sul sito Web della Regione Lombardia, con le seguenti scadenze:

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

✓ Entro 24 ore (salvo diversa indicazione da parte dell'ACC da riportare nel Manuale di Gestione) nel caso di superamento dei limiti di legge; inoltre le tabelle riassuntive devono essere predisposte e a disposizione dell'ACC entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo;

✓ Semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 30 gennaio e 30 luglio di ogni anno), corredate dalle informazioni in merito agli 'eventi caratteristici del Forno' di cui all'APPENDICE seguente.

APPENDICE - DURATE, FREQUENZE E INCIDENZA PERCENTUALE

Le seguenti tabelle forniscono indicazioni in merito ai valori minimi e massimi di frequenza (eventi/anno), durata (giorni e ore/giorno) e incidenza (assoluta in ore e percentuale) che rappresentano lo stato dell'arte per gli impianti del comparto vetrerie presenti sul territorio lombardo.

I dati di incidenza percentuale sono sempre calcolati rispetto al dato totale teorico di 8760 ore/anno), indipendentemente dalle ore di effettivo esercizio dell'impianto nel corso dell'anno stesso.

Le informazioni relative a tali dati dovranno essere trasmesse all'Autorità di Controllo contestualmente all'invio dei dati semestrali di cui al precedente Cap. 8.

Annualmente l'AC provvederà eventualmente ad aggiornare i parametri in percentuale di riferimento di cui in TAB. 3 e, contestualmente i Gestori dovranno adeguare le prestazioni dei propri SME alle nuove soglie così individuate.

Situazione difformi da quelle indicate:

- se previste a priori, dovranno essere concordate con l'ACC e descritte nel Manuale di Gestione SME;
- se evidenziate in corso d'opera, dovranno essere immediatamente comunicate all'ACC.

**Eventi caratteristici del forno
Eventi eccezionali**

EVENTO	DURATA [giorni]	
	minimo	massimo
accensione forno programmata per rifacimento o dopo incidenti (con analizzatore spento)	12	15
messa a regime a seguito degli eventi di cui sopra = stato 31 (con analizzatore in funzione)	30	60
spegnimento programmato = stato 32	5	10

TAB.2 - Durate caratteristiche degli eventi eccezionali.

Manutenzione ordinaria (= stato 33)

EVENTO	FREQUENZA ANNUA		GIORNI		DURATA [ore/giorno]		ORE ANNO TOTALI	
	min	max	Min	max	min	max	min	max
Pulizia camere e/o dei condotti:								
- pulizia manuale	1	2	2	4	4	5	8	46
- lavaggio termico per intasamento impilaggi	1	2	7	10	8	12	56	240
- soffiatura con lance per intasamento impilaggi	1	2	1	3	3	5	3	30
- lavaggio termico in controcorrente	1	2	2	2,5	24	24	48	120
- pulizia condotti	2	4	2	4	3	10	12	160
interventi manutentivi forno fusorio	12	24	1	1	2	8	24	192
manutenzione impianto di filtrazione	1	1	5	15	24	24	120	360
Totale ore/anno associate a eventi di manutenzione ordinaria del forno							271	1142
INCIDENZA ore/anno per manutenzione ordinaria del forno rispetto totale ore/anno							3,1%	13,0%

TAB.3 - Frequenza, durata e incidenza percentuale caratteristica degli eventi di manutenzione ordinaria.

Manutenzione analizzatori SME

EVENTO	FREQUENZA ANNUA		GIORNI		DURATA [ore/giorno]		ORE ANNO TOTALI	
	min	max	min	max	min	max	min	max
Manutenzioni analizzatori ad opera di personale esterno	6	12	1	1	8	10	48	120
Manutenzioni analizzatori ad opera di personale interno	12	26	1	1	1	3	12	78
Totale ore/anno associate a eventi di manutenzione analizzatori SME							60	198
INCIDENZA ore/anno per manutenzione analizzatori SME rispetto totale ore/anno							0,7%	2,3%

TAB.4 - Frequenza, durata e incidenza percentuale caratteristica degli eventi di manutenzione degli analizzatori SME.

D.d.u.o. 14 gennaio 2011 - n. 159
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale,
ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto
di gestione produttiva Ateg70, sito in località «Calcarola» del
Comune di Teglio (SO)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATEg70, sito in località «Calcarola» del comune di Teglio (SO), presentato dalla ditta Martinelli Costruzioni s.n.c. (C.F. 00509440145), con sede legale in Comune di Teglio, Via Piazzur n. 5 frazione Tresenda, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

1. Atmosfera

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

I. operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;

II. azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.

b) La Ditta dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all'uscita dei mezzi.

2. Acque sotterranee

a) Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione provinciale dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio qualitativo delle acque di falda. Le modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Sondrio e con l'ARPA. Le analisi dovranno essere effettuate sui piezometri esistenti, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell'ARPA. I risultati di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Sondrio e all'ARPA.

b) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

3. Rumore

a) La Ditta è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune di Teglio.

b) Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 Marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la Ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

4. Suolo

a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

5. Recupero ambientale

a) Il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Sondrio, tenendo conto anche delle indicazioni individuate per l'attuazione della RER (Rete Ecologica Regionale).

b) L'utilizzo di terre e rocce da scavo per il ritombamento dello scavo dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

c) La destinazione finale sarà ad uso agricolo.

2) di trasmettere il presente decreto: alla ditta Martinelli Costruzioni s.n.c., alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana di Tirano e al Comune di Teglio (SO);

3) di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'unità organizzativa
tutela ambientale
Angelo Elefanti

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.d.u.o. 17 gennaio 2011 - n. 196

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, i sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell'ATE o1, sito nel comune di Cuasso al Monte (VA)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1) di escludere, in relazione alle considerazioni riportate nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto (omissis), dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell'ATE o1, sito in comune di Cuasso al Monte (VA), presentato dalle ditte Cave Porfido Rosso di Bonomi Geom. Renato & C. s.n.c. (sede legale in Cuasso al Monte - Via Castello, 4 - C.F. n. 01559930126), e Gebel s.r.l. (sede legale in Fino Mornasco (CO) - Via Manara, 2 - C.F. 0294150134), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato 1, le quali dovranno trovare puntuale recepimento nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava;

2) di trasmettere il seguente decreto: alle Ditte Cave Porfido Rosso s.n.c. e Gebel s.r.l., nonché alla Provincia di Varese e al Comune di Cuasso al Monte (VA);

3) di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'u.o.
Angelo Elefanti

D.d.s. 17 dicembre 2010 - n. 13228
D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per l'attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale», e in particolare la parte quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;

Visto l'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, che così dispone: «Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli»;

Richiamato l'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Richiamato altresì la d.g.r. VIII/8832 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul BURL - Serie Ordinaria n. 2 del 12 gennaio 2009: «Linee guida alle Provincie per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272 commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)», in cui :

1. viene approvato l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06;

2. si demanda al Dirigente competente, della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti l'approvazione:

- degli allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della suddetta d.g.r.;

- del «Modello di domanda di adesione», da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale;

- del «Modello di comunicazione di modifica», da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;

- del «Modello di comunicazione amministrativa», da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relativo alle attività in deroga.

Visto il d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 «Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - attuazione della d.g.r. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008» ed in particolare gli allegati al provvedimento medesimo:

1. ALLEGATO A. Allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008;

2. ALLEGATO B. Modello di domanda di adesione alle attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008;

3. ALLEGATO C. Modello di comunicazione di modifica alle attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008;

4. ALLEGATO D. Modello di comunicazione amministrativa per le attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008.

Ritenuto di aggiornare l'Allegato Tecnico n. 30 relativo alle attività di saldatura ed i rispettivi modelli;

Dato atto che il documento Tecnico di cui trattasi è stato condiviso nel Tavolo Tecnico istituzionale con A.R.P.A., Associazioni di Categoria, ed i rappresentanti delle Provincie Lombarde;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni meglio illustrate in premessa, la nuova formulazione dell'Allegato Tecnico n. 30 relativo alle attività di saldatura e, conseguentemente, anche i seguenti modelli:

- del modello di domanda di adesione alle autorizzazioni in via generale,
- del modello di comunicazione di modifica,
- del modello di comunicazione amministrativa,

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. di disporre che il presente Decreto venga trasmesso a tutte le Provincie, Associazioni di Categoria, ad ARPA e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della uo
 prevenzione inquinamento atmosferico e impianti:
 Carlo Licotti

— • —

**Attività in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta,
Allegato IV, Parte II, punto 30 Allegato
Saldatura di oggetti e superfici metalliche**
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione

Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili.

Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, l'attività di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 «Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti»;
- n. 32 «Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche».

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

A. Puntatura e saldatura per fusione:

A.1 Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo)

A.1.1 Ad arco elettrico normale

A.1.2 Ad arco elettrico con protettivo in gas

A.1.2.1 TIG

A.1.2.2 MAG

A.1.2.3 MIG

A.1.3 Ad arco elettrico con protettivo in polvere

A.1.4 Ad arco sommerso

A.2 Saldature/taglio a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)

B. Saldature eterogenee

B.1 Saldobrasatura

B.2 Brasatura

C. Saldatura ad onda

D. Saldatura con leghe di stagno in modalità manuale

E. Saldature speciali

E.1 Alluminotermia

E.2 Al plasma (compreso il taglio al plasma)

E.3 Con ultrasuoni

F. Operazioni assimilabili a saldature/incisioni/taglio termico

F.1 MASER

F.2 LASER

N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio: Elio, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.).

Materie prime

1. Gas tecnici
2. Materiali di apporto
3. Flussanti e antiossidanti
4. Diluenti e Solventi organici

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento		Note
A, B, E, F	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF01	D.MF02	5
B	Cr	0,1 mg/Nm ³	D.MF01 D.MF02 DC.CF01		1, 2, 3, 5
	Ni	0,1 mg/Nm ³			
	Cd	0,1 mg/Nm ³			
	Co	0,1 mg/Nm ³			
	Pb	0,1 mg/Nm ³			
	Sn	2 mg/Nm ³			
C, D	Pb	0,1 mg/Nm ³	D.MF01 D.MF02	DC.CF01	5
	Sn	2 mg/Nm ³			
	COV	V. note	AC.RE.01 AC.RI.01 PC.T.01	AC.RE.02 PC.C.01 PC.T.02	4, 5

Note

1. Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm³ del parametro «Polveri».
2. Le analisi di controllo dovranno essere effettuate esclusivamente per gli inquinanti realmente presenti nel composto costituente il materiale di apporto.

3. Qualora dall'analisi del composto costituito da materiale particellare inteso come somma di una o più singole specie chimiche, si rilevi un valore minore o uguale del limite più restrittivo stabilito per il singolo inquinante costituente il composto in esame, l'Impresa è esonerata dalla ulteriore speciazione analitica.

4. Le emissioni di COV derivanti dalla fase lavorativa:

4.1. «D. - Saldatura manuale con leghe di stagno» non sono soggette a limitazioni.

4.2. «C. - Saldatura ad onda», sono soggette alle «Prescrizioni» indicate nelle seguenti tabelle:

A) CONSUMO DI MATERIE PRIME FINO A 600 KG/ANNO

Quantitativo di materie prime (M.P.) in kg/anno ⁽¹⁾	Quantità di COV (% sulle M.P. utilizzate)	Prescrizioni
M.P. ≤ 600	—	Nessuna

⁽¹⁾ Concorrono per il calcolo delle materie prime i quantitativi di flussanti, antiossidanti e diluenti/solventi organici utilizzati.

B) CONSUMO DI MATERIE PRIME MAGGIORE DI 600 KG/ANNO

Quantitativo di materie prime (M.P.) in kg/anno ⁽²⁾	Quantità di COV ⁽³⁾ (% sulle M.P. utilizzate)	Prescrizioni
600 > M.P. ≤ 6.000	< 85 %	Nessuna
	≥ 85%	3.000 g/h
M.P. > 6.000	Qualsiasi	2.000 g/h

⁽²⁾ Concorrono per il calcolo delle materie prime i quantitativi di flussanti, antiossidanti e diluenti/solventi organici utilizzati.

⁽³⁾ Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), su prodotti flussanti ed eventuali catalizzatori, diluenti e solventi organici, secondo lo schema esemplificativo seguente:

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno ⁽¹⁾	COV nel prodotto in percentuale ⁽²⁾	COV nel prodotto in kg/anno ⁽³⁾
Flussante/Antiossidante	2.500	86	2.150
Diluente Organico ⁽⁴⁾	250	100	250
Solvente di lavaggio ⁽⁵⁾	50	50	50
TOTALE	2.800		2.450
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		87,5 % ⁽⁶⁾	

⁽¹⁾ Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento

⁽²⁾ Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza della M.P. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.

⁽³⁾ Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto

⁽⁴⁾ Diluente impiegato esclusivamente per la diluizione del flussante secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.

⁽⁵⁾ Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.

⁽⁶⁾ Calcolato dal rapporto fra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.

5. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce «Limiti» riportata nel paragrafo «Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche»;

5.2. Individuato nell'ambito della voce «Tipologia impianto di abbattimento» riportata nel paragrafo «Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche»;

5.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia inferiore a 50 kg/anno e il consumo di materie prime (flussanti, antiossidanti e diluenti utilizzati), sia inferiore a 600 kg/anno ovvero compreso tra 600 e 6.000 kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato minore dell'85%, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE».

Qualora la Ditta effettui operazioni di taglio e saldatura al plasma non vi è esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE».

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

• qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;

• qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difforni da quelli di cui alla d.g.r. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e

al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h o in Nm³T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Gas tecnici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Materiali di apporto (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Flussanti e antiossidanti (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Diluenti e solventi organici (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

(*) La quantità annuale di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della quale la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE».

(**) Per quantitativi di materia prima inferiore a 600 kg/anno ovvero compresa tra 600 e 6.000 kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato minore dell'85%, esonera la Ditta dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo «PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE».

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla D.G.R. 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.

<i>Fasi lavorative</i>	<i>Già effettuata</i>	<i>E n.</i>	<i>Nuova</i>	<i>Macchinari connessi</i>	<i>Impianti di abbattimento (*)</i>
<input type="checkbox"/> A. Puntatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.1. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico normale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.2.1. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - TIG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.2.2. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - MAG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.2.3. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - MIG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.3. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in polvere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.1.4. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Saldatura ad arco sommerso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> A.2. Saldature/taglio a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.1. Saldature eterogenee - Saldobrasatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> B.2. Saldature eterogenee - Brasatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> C. Saldatura ad onda	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> D. Saldatura manuale con lega di stagno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> E.1. Saldature speciali - Alluminotermia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> E.2. Saldature speciali - Al plasma (compreso il taglio al plasma)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> E.3. Saldature speciali - Con ultrasuoni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> F.1. Operazioni assimilabili a saldature/incisioni/taglio termico - MASER	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> F.2. Operazioni assimilabili a saldature/incisioni/taglio termico - LASER	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r. n. 13943/2003 «Migliori tecnologie disponibili» e successive modifiche ed integrazioni.

Data

(Timbro della Ditta e firma del gestore)

D.d.s. 22 dicembre 2010 - n. 13488

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.447,36 kw da realizzarsi in Comune di Brescia (BS). Proponente: Imasit s.r.l.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE
OMISSIS
DECRETA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.447,36 Kw da realizzarsi in comune di Brescia (BS), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da IMASIT s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a. nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, prima dell'emanazione dei relativi provvedimenti, il Proponente dovrà consegnare documentazione attestante:

a.1 la realizzazione di ulteriori indagini geologiche tese a verificare il corretto dimensionamento delle strutture di sostegno dei pannelli nonché la profondità di infissione o ancoraggio nel terreno; tali indagini dovranno essere condotte ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del d.m. 14.02.2008;

a.2 la verifica sul non rilascio di sostanze nocive e/o pericolose nel suolo dovuto all'interazione della falda con le strutture di ancoraggio;

b. in accordo con la Provincia di Brescia il Proponente dovrà:

b.1 definire la tipologia di essenze e il sesto d'impianto ottimale della fascia mitigativa che dovrà avere una profondità comunque non inferiore ai 3 m;

b.2 valutare la necessità di prevedere lungo il lato prospiciente la strada comunale Via delle Case Sparse una fascia boscata di maggior altezza, pari a circa 3 m;

c. riguardo ai possibili impatti indiretti sul deflusso idrico del fosso irriguo posto a sud dell'area, interessato dalla realizzazione del ponticello carraio, il Proponente dovrà:

c.1 garantire il rispetto delle condizioni imposte dal nulla osta idraulico rilasciato dal Comune di Brescia in data 04 ottobre 2010 con prot. 66969/10 - autorizzazione n. 193/2010;

c.2. ottenere l'autorizzazione dal competente Consorzio di gestione Vaso Codignole, con il quale dovrà concordarsi la miglior tutela del regime idraulico e la manutenzione nel tempo di detto manufatto;

d. il Proponente dovrà provvedere, per un periodo pari ad almeno 3 anni, al ripristino/sostituzione delle eventuali fallanze delle essenze piantumate, nonché alle operazioni di controllo della vegetazione mediante esclusivo utilizzo di mezzi meccanici;

e. al fine del mantenimento delle condizioni di fertilità dell'area si raccomanda l'inerbimento a prato delle intere superfici non impermeabilizzate o interessate dalla stesa di materiale ghiaioso, evitando per quanto possibile di lasciare l'area incolta anche mediante utilizzo di diserbanti chimici;

f. in caso di dismissione dell'impianto al termine dell'arco temporale di vita utile dovranno permanere in loco le essenze piantumate a scopo mitigativo mentre dovranno essere rimosse le eventuali fondazioni in c.l.s. realizzate per la posa della recinzione nonché i tratti in toutvenant realizzati per consentire il passaggio dei mezzi all'interno del lotto;

g. i rifiuti prodotti a seguito dello smantellamento dell'impianto dovranno necessariamente essere conferiti in impianti autorizzati al recupero e/o allo smantellamento definitivo;

2) la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) di trasmettere copia del presente decreto a:

- IMASIT s.r.l. - in qualità di Proponente;

4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Brescia;

- Comune di Brescia;

5) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.d.s. 22 dicembre 2010 - n. 13525**Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Maladiga per la produzione di energia elettrica nei comuni di Margno e Taceno (LC). Proponente: Società Idra s.r.l.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/06**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO
AMBIENTALE
OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto della derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Maladiga secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Società Idra s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare: l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dai comuni di Margno e Taceno (LC), ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite.

La messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del torrente Maladiga e la falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico.

Dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

b) dovranno essere realizzati in conformità all'art. 9, commi 9 e 12 delle N.d.A. del PAI, uno studio idraulico e uno studio di compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto relativamente al tratto dove l'opera in questione ricade all'interno dell'area di conoide non recentemente attivatasi o completamente protetta (Cn)». Il predetto studio, condotto anche in ottemperanza alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con d.m. 14/09/2008, dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, e validato dall'Autorità competente;

c) venga redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologica e geotecnica (DM 14 settembre 2008) che analizzi i rischi di tutta la zona di influenza delle opere e che fornisca le indicazioni per la redazione del progetto e indichi la eventuale periodicità degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

d) per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico l'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

e) dovranno essere installati a cura del Proponente gli strumenti per il controllo delle portate lasciate defluire a valle delle opere di presa con registrazione delle portate derivate e del valore del DMV rilasciato con obbligo di consentire il controllo di tali dati da parte degli Enti interessati;

f) i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica, ovvero tra metà ottobre e febbraio;

g) in caso in cui l'afflusso naturale per cause eccezionali sia inferiore al deflusso minimo vitale la derivazione dovrà essere disattivata;

h) i tagli di alberature previsti per la realizzazione delle opere, dovranno essere compensate in relazione ai disposti della d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

i) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs. 152/06;

l) dovrà essere eseguita una valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della d.g.r. 8313/2002; in particolare, ai sensi dell'art. 4 della citata delibera, dovranno essere concordate con il Comune di Taceno (ubicazione centrale) e con ARPA Lombardia posizioni significative presso le quali effettuare rilevazioni fonometriche da realizzarsi ante operam; il monitoraggio

post operam negli stessi punti di misura dovrà pertanto indicare gli eventuali interventi mitigativi che risultassero necessari per conseguire il rispetto dei limiti;

m) dovrà essere valutata l'opportunità di creare sul tracciato della condotta in pressione in accordo con il Comune di Taceno un sentiero secondo le tecniche in uso;

n) il Piano di Monitoraggio dovrà essere definito con Arpa che precisi gli elementi da monitorare per valutare l'efficacia della portata rilasciata al fine di evitare un significativo deterioramento dell'ecosistema fluviale;

2. di demandare alla Provincia di Lecco la verifica di compatibilità dell'opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04;

3. la Provincia di Lecco, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Società Idra s.r.l. (proponente);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti: i comuni di Margno e Taceno, Provincia di Lecco, ARPA della avvenuta decisione finale e della modalità di reperimento della stessa;

6. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 23 dicembre 2010 - n. 13615

Derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ad uso irriguo in comune di Giussago (PV). Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Proponente: Antonio Andre Emilio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti:

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III,

– il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale»;

– la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

– la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n.337/85/CEE»;

– la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù dell'art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 4/2008 e del sopravvenuto art. 14, comma 1 della l.r. 5/2010;

Visti inoltre:

– il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. n. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

– la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 «Approvazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.)»;

Preso atto che:

– con nota prot. n. Z1.2010.0004801 del 16.03.2010 è pervenuta al protocollo generale della Regione Lombardia da parte del sig. Antonio Andre Emilio, di seguito denominato Proponente, la richiesta di verifica di assoggettabilità, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto denominato: «Derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ad uso irriguo in Comune di Giussago (PV)»;

– la tipologia progettuale in esame è prevista al punto 7, lett. d) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed al punto 7, lett. d) dell'allegato B alla l.r. 5/2010 e s.m.i.,

– il progetto in questione non è localizzato in area naturale protetta così come definita ai sensi della legge 394/91, pertanto è sottoposto a verifica dell'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/06;

– in data 10 marzo 2010 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/06, dell'annuncio del deposito del progetto e dello studio d'impatto ambientale sul BURL;

– il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 12 agosto 2010, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della l.r. 5/10, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola;

– con note, in atti regionali prot. n. Z1.2010.0005719 del 25 marzo 2010, prot. n. T1.2010.0010284 del 17 maggio 2010, prot. n. T1.2010.0017801 del 23 agosto 2010 e prot. n. T1.2010.0022323 del 21 ottobre 2010, il Proponente ha fornito, di propria iniziativa, integrazioni alla documentazione presentata;

– a seguito delle suddette integrazioni non è stata ritenuta necessaria la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito, in quanto si tratta di elementi di approfondimento che non hanno mutato le caratteristiche salienti del progetto e la sua comprensione da parte del pubblico;

Vista la documentazione depositata dal Proponente costituita da «Relazione ambientale», «Relazione idrogeologica», «Relazione agronomica» e «Relazione agronomica, idraulica ed idrogeologica», corredate da elaborati grafici progettuali;

Rilevato quanto segue in merito alle caratteristiche del progetto e alla sua localizzazione:

• l'opera in oggetto:

– è situata in frazione Turago Bordone del comune di Giussago e prevede la perforazione di un pozzo per l'estrazione di acque destinate a scopo irriguo;

– interessa un'area pianeggiante attualmente destinata ad uso agricolo (coltivazione di riso);

• la richiesta in oggetto viene motivata con la necessità di irrigare i fondi agricoli di proprietà del proponente in quanto la proprietà ha in programma di incrementare la coltura di riso, per la quale è richiesta una quantità di acqua che il Consorzio Villorresi non è attualmente in grado di fornire;

• l'acqua emunta dal pozzo in progetto sarà immessa direttamente nel reticolo idrografico superficiale esistente, che nell'area in esame è costituito principalmente dalla Roggia Barona e dal Cavo Barnabita;

• dall'esame della Relazione tecnica e idrogeologica si evince che il pozzo in questione:

– è spinto ad una profondità di - 70 m dal p.c.;

– è stato progettato:

a) per una portata massima di 90 l/sec;

b) con diametro della tubazione definitiva di 400 mm, con un unico tratto filtrante posto tra - 46 e - 68 m dal p.c.;

– è scavato con il metodo a percussione;

– sarà dotato di una apparecchiatura di sollevamento rappresentata da una pompa ad asse verticale funzionante con un trattore agricolo;

– interessano l'acquifero intermedio («acquifero tradizionale»), esteso in profondità fino a circa 80-100 m, che nell'area in esame risulta delimitato a tetto da un livello argilloso continuo di circa 10-15 m di spessore;

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria;

Considerato che, in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente, a seguito dell'esame delle informazioni prodotte dal Proponente, è emerso quanto segue:

• atmosfera, rumore e vibrazioni: in fase di esercizio del pozzo gli impatti sono connessi alle emissioni sonore ed ai gas di scarico prodotti dalla trattoria agricola che metterà in funzione la pompa. Tali impatti sono limitati alle effettive ore di utilizzo del pozzo ed ai periodi dell'anno in cui ricadono le attività di irrigazione; inoltre la localizzazione del pozzo in piena campagna ovvero in una zona priva di abitazioni residenziali, comporta un impatto acustico definito sostanzialmente nullo nella «Relazione ambientale»; i maggiori impatti si verificheranno in fase di cantiere durante l'attività di realizzazione del pozzo della durata di circa 2 settimane, a seguito del rumore prodotto durante la fase di perforazione con il metodo a percussione e delle emissioni dei gas di scarico e rumore causati dai macchinari e dagli automezzi di trasporto; si tratta tuttavia di emissioni di carattere temporaneo (limitate alle ore diurne ed al periodo di durata del cantiere);

• Viabilità: il traffico veicolare dei mezzi pesanti indotto dall'attività in oggetto è limitato alla fase di cantiere ed influirà molto marginalmente sulla viabilità esistente, con un unico momento critico in concomitanza del trasposto delle attrezzature di perforazione;

• Suolo e sottosuolo: non sono previsti impatti significativi se non nella fase di cantiere in relazione all'occupazione dei suoli durante la perforazione del pozzo;

• acque sotterranee: il pozzo in oggetto comporta modificazioni della superficie piezometrica; il calcolo teorico ha determinato un valore intorno ai 50 m del raggio di influenza generato dall'emungimento nel pozzo in condizioni di utilizzo. Dall'esame della Relazione ambientale si evince che:

– il valore di portata proposto appare congruo in rapporto alle caratteristiche di permeabilità e granulometria dei terreni in esame ed all'assenza di altri pozzi pubblici e privati nelle immediate vicinanze del pozzo in questione;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

– l'acquifero interessato dai prelievi, dal punto di vista idrogeologico, ricade in una zona di riserva ottimale (PTUA) e pertanto non presenterà problemi di depauperamento o di ricarica;

– l'utilizzo dell'acqua per uso irriguo garantisce una certa ricarica della falda freatica;

– il pozzo pubblico più vicino all'area di intervento è situato a circa 800 m;

– l'utilizzo del metodo a percussione per l'escavazione del pozzo non prevede l'impiego di fanghi di perforazione potenzialmente inquinanti;

- acque superficiali: l'abbassamento della falda a seguito dell'emungimento del pozzo non avrà ripercussioni negative sull'assetto idrico superficiale in quanto non sono presenti fenomeni di emergenza idrica (risorgive, zone umide, ecc.) che possano risultare influenzati dalla derivazione in oggetto;

- paesaggio: gli effetti sono molto limitati per la ridotta visibilità dell'opera;

- vegetazione: il progetto non interferisce con la vegetazione esistente e sugli ecosistemi in quanto non è previsto il taglio di alberi;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter concludere che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/06;

- non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio dell'attività avvengano nel rispetto della specifica normativa di settore e delle misure ed accorgimenti individuati e proposti nello studio preliminare ambientale, nonché nell'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'Obiettivo Operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli Impatti Ambientali generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al Titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/06 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa» del vigente PRS;

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, il progetto: «Derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ad uso irriguo in comune di Giussago (PV)», secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) realizzare l'opera in modo tale da garantire la tutela delle acque sotterranee ed il rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti e degli acquiferi confinati, nonché evitando la messa in comunicazione delle diverse falde acquifere, pertanto la perforazione non dovrà interessare l'orizzonte argilloso presente alla base dell'acquifero captato dal pozzo in progetto;

b) dimensionare il manto drenante secondo i criteri di ritenzione e permeabilità, sulla base di un'adeguata analisi granulometrica del terreno in corrispondenza dei livelli filtranti, allo scopo di garantire il buon funzionamento del pozzo nel tempo;

c) eseguire le prove di pompaggio per determinare la portata massima estraibile, la portata critica e la portata ottimale di esercizio, a pozzo ultimato, preferibilmente durante la stagione irrigua (periodo di maggior criticità) per un tempo sufficientemente rappresentativo;

d) predisporre un programma di manutenzione ordinaria dell'opera al fine di preservarne nel tempo l'efficienza e la funzionalità, con particolare riferimento allo spurgo periodico dei filtri prima di eseguire le operazioni di accensione del pozzo;

e) in ordine alla produzione di terre e rocce da scavo il Proponente, in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ed ai criteri di cui alla circolare ARPA prot. n. 79095 del 7/06/2007, dovrà comunicare preventivamente ad ARPA – Dipartimento di Pavia ed alla Provincia di Pavia le modalità di gestione delle stesse e la destinazione finale del materiale inerte estratto e non riutilizzato in sito;

f) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, corpi idrici superficiali ed acque sotterranee, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;

g) adottare durante la fase di terebrazione del pozzo tutti gli accorgimenti tecnici più idonei atti a garantire il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti per l'area in esame dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Giussago, o in mancanza, dei limiti normativi vigenti;

h) prevedere la recinzione del sito in questione (anche al fine di garantire la sicurezza delle apparecchiature e delle strutture), e la realizzazione di opere di mitigazione collocate all'esterno della rete di recinzione, costituite con essenze arboree ed arbustive autoctone espressamente indicate dal competente Settore della Provincia di Pavia;

i) la viabilità d'accesso all'area di cantiere dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Giussago, e comunque dovrà avvenire limitando al minimo i possibili disagi per la popolazione residente;

j) in caso di abbandono del pozzo in oggetto o di cambiamento della destinazione d'uso delle aree in parola, si dovrà provvedere alla definitiva chiusura dell'opera adottando, ai fini della salvaguardia dell'integrità delle acque sotterranee, soluzioni tecniche tali da evitare che l'opera possa costituire un elemento di potenziale inquinamento delle acque sotterranee;

k) in fase di autorizzazione da parte della Provincia di Pavia, dovrà essere confermata l'assenza di eventuali interferenze negative connesse alla realizzazione del pozzo in questione con gli altri pozzi presenti in un intorno significativo, che emungono dalla stessa falda acquifera;

l) al fine di accertare un eventuale depauperamento delle falde acquifere captate (ricarica insufficiente), di garantire l'utilizzo ottimale della risorsa e di verificare la compatibilità della portata massima di progetto con la risorsa idrica sotterranea, predisporre in accordo con ARPA e la Provincia di Pavia, un programma di monitoraggio dei livelli piezometrici e della qualità delle acque di prima falda, per un controllo periodico della situazione idrogeologica locale, anche eventualmente rideterminando i quantitativi di prelievo dalla falda acquifera;

m) qualora in futuro risulti disponibile una maggiore dotazione idrica presso i canali irrigui gestiti dal Consorzio Villoresi dovranno essere rideterminati i quantitativi di prelievo nel pozzo in esame, ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 2/2006, per il riuso ed il riutilizzo delle acque;

2. la Provincia di Pavia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto al Sig. Antonioli Andre Emilio, residente in località Cascina Novedo – 27010 Giussago (PV);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Pavia;
- Comune di Giussago (PV);
- ARPA Sede Centrale di Milano;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 5 gennaio 2011 - n. 13

Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 energia - Linea d'intervento 2.1.2.2 - Bando «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» - Ulteriori determinazioni in ordine alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432. Incremento della dotazione finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RETI TECNOLOGICHE

Visti:

– il Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013, approvato con Decisione C(2007) del 1 agosto 2007 e, in particolare, quanto previsto in merito all'ASSE 2 ENERGIA, Linea d'intervento 2.1.2.2;

– il decreto 4 giugno 2008, n. 5859 «*Nomina del Responsabile dell'ASSE 2 del PORL*», a firma del Direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Richiamati:

– il decreto dirigenziale 8 luglio 2008, n. 7427 «*Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della regione Lombardia, Asse 2 «Energia»*» - Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Linea d'intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica»;

– il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432, così come modificato e integrato con il decreto 29 dicembre 2010 n. 14519, «*Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 «Energia»*» - Approvazione della graduatoria di cui al bando per la presentazione delle domande sulla Linea d'intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»;

Dato atto che il punto 2 del bando di cui al citato decreto dirigenziale 8 luglio 2008, n. 7427, fissava in euro 10.000.000,00 la dotazione finanziaria per l'attuazione della Linea di Intervento, «*salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello stanziamento a tal fine disposto*»;

Visti:

– i decreti dirigenziali 24 marzo 2010, n. 2915 e 24 marzo 2010, n. 2922, con i quali si dispone, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori risorse ai progetti valutati nell'ambito della Linea di Intervento 2.1.2.2 «*Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica*» e utilmente inseriti nella graduatoria di cui al succitato decreto dirigenziale n. 14432/2009;

– il decreto del Dirigente della Struttura Reti Tecnologiche n. 10876 del 26 ottobre 2010, contenente ulteriori determinazioni in ordine alle risorse stanziati per l'attuazione della Linea di Intervento in argomento;

Vista la comunicazione dell'Autorità di Gestione POR-FESR del 17 dicembre 2010 con la quale, in ragione delle disponibilità sul capitolo 3.3.2.3.381 7132, «*spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 Asse 2*», del Bilancio di previsione 2010, vengono destinate all'attuazione della Linea di Intervento 2.1.2.2 «*Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica*» risorse aggiuntive pari a 1.246.841,06 euro;

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla base di tale nuova disponibilità finanziaria, procedere alla assegnazione dei contributi in favore dei beneficiari indicati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attuazione degli interventi inclusi nella graduatoria approvata con il citato decreto 23 dicembre 2009, n. 14432;

Viste:

– la legge regionale 34/78 e le successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso;

– la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto delle ulteriori disponibilità di risorse pari a 1.246.841,06 euro, che trovano copertura al capitolo 3.3.2.3.381.7132 «*Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013, Asse 2 Energia*» del Bilancio, destinate all'attuazione della l'attuazione della Linea di Intervento 2.1.2.2 «*Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica*»;

2. di assegnare le risorse di cui al precedente punto 1) al finanziamento degli interventi di cui alla graduatoria approvata con il decreto 23 dicembre 2009, n. 14432, non altrimenti sussidiati, secondo il relativo ordine di priorità a scalare così come indicato all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di fare salve le disposizioni dello stesso decreto dirigenziale n. 14432/2009 in ordine agli adempimenti amministrativi posti in capo ai destinatari di tali risorse aggiuntive;

4. di disporre, che i nuovi soggetti beneficiari provvedano:

– alla presentazione del progetto esecutivo degli interventi finanziati, qualora non già allegato all'istanza di contributo, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente decreto;

– all'avvio dei lavori entro il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo alla data di approvazione del progetto esecutivo; per le istanze di contributo già corredate dal progetto esecutivo, il termine decorre dalla data di notifica del presente decreto;

– alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2012;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet del Programma Operativo Regionale FESR 2007- 2013 della Regione Lombardia;

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del Por Fesr 2007- 2013.

Il dirigente:
Lino Bertani

_____ . _____

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

ALLEGATO A

**REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013**

LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2

*BANDO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELENCO ULTERIORI INTERVENTI FINANZIATI*

<i>POSIZIONE GRADUATORIA</i>	<i>NUMERO D'ORDINE</i>	<i>IDENTIFICATIVO POR</i>	<i>PROPONENTE</i>	<i>IMPORTO DI PROGETTO</i>	<i>IMPORTO SPESE AMMISSIBILI</i>	<i>FINANZIAMENTO ASSEGNATO</i>
96	2	8071869	COMUNE DI MEDOLAGO	€ 220.790,94	€ 220.790,94	€ 113.028,04
97	114	8200155	COMUNE DI VESTONE	€ 272.090,34	€ 272.090,34	€ 217.672,27
98	11	8171653	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	€ 130.000,00	€ 102.399,13	€ 81.919,31
99	23	8214472	COMUNE DI REVERE	€ 115.000,00	€ 113.890,00	€ 91.112,00
100	117	8211606	COMUNE DI GUSSAGO	€ 416.000,00	€ 398.886,80	€ 319.109,44
101	234	8241204	COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 424.000,00

D.d.s. 11 gennaio 2011 - n. 47

Richiesta di rinnovo della concessione mineraria per talco denominata «Brusada - Ponticelli», in comune di Lanzada (SO). Proponente: società Imifabi s.p.a.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. Di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale relativa al progetto di rinnovo della concessione mineraria per talco denominata «Brusada-Ponticelli», secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla Società IMIFABI SpA - a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

a. riguardo alle emissioni in atmosfera:

a1 il proponente, ai sensi dall'art.8 comma 1 della l.r. 5/2010, dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), da concordare con ARPA Lombardia per quanto concerne, in particolare, gli aspetti relativi a metodologie di misura, parametri, localizzazione dei punti, modalità di trattamento dei risultati, nonché per la gestione degli interventi per la risoluzione di eventuali criticità;

a2 al fine dell'abbattimento delle emissioni diffuse relativamente alle operazioni di caricamento e movimentazione sui piazzali, sia attivato costantemente l'impianto di nebulizzazione esistente;

b. riguardo alla componente suolo:

b1 si rende necessario valutare le possibilità di interferenza dei dissesti segnalati con le zone di sbocco della miniera, le uscite di sicurezza ed il piazzale esterno e prevedere eventuali azioni finalizzate alla messa in sicurezza;

c riguardo alle acque superficiali e sotterranee:

c1 dovrà essere garantita l'assenza di contaminazione delle acque di stiticidio che vengono allontanate tramite canalizzazione;

c2 nell'ipotesi che durante lo scavo della galleria si dovessero intercettare zone di scorrimento di acque sotterranee, tali acque dovranno essere raccolte e trasferite a un eventuale riutilizzo;

d. riguardo alla componente rumore:

d1 al fine di limitare l'impatto acustico nei confronti degli edifici abitativi prospicienti, dovrà essere realizzata una barriera provvisoria da ubicare davanti all'imbocco della galleria in concomitanza con le volate nella porzione più esterna della galleria stessa;

e. l'attività mineraria non dovrà in nessun caso interferire negativamente con le condizioni di stabilità dei versanti, già cartografati nell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), come aree in dissesto (art. 9, commi 2 e 4, delle N.d.A);

f. al fine di limitare eventuali sprofondamenti, già verificatisi in passato nelle zone interessate dall'attività mineraria, sia previsto un continuo monitoraggio e l'eventuale ripristino del soprasuolo;

2. la Struttura Ricerca energetica e Attività minerarie della Direzione Ambiente, Energia e reti della Regione Lombardia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto:

– alla Società IMIFABI SpA, Proponente;

4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

– Comune di Lanzada;

– Provincia di Sondrio;

– ARPA Lombardia – u.o. VIA e monitoraggi grandi opere - Milano;

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/

7. contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.d.s. 12 gennaio 2011 - n. 65
Centralina idroelettrica sul torrente Abbioccolo, in comune di Lavenone (BS). Proponente: Fen Energia s.p.a.. Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di «centralina idroelettrica sul torrente Abbioccolo, in comune di Lavenone (BS)», presentato dalla società Fen Energia s.p.a. (Proponente), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a. dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e prescritte nel seguito ;

b. relativamente agli aspetti progettuali:

b1. l'intervento, in quanto ricadente in parte in classe di fattibilità geologica IV «Fattibilità con gravi limitazioni», andrà realizzato in conformità ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT/PRG, approvati con d.g.r. 18 maggio 2008, n. 8/7374;

b2. l'eventuale realizzazione di manufatti (scogliere, selciati, ecc.) lungo l'alveo non dovrà ridurre la sezione di deflusso del corso d'acqua; tutte le tipologie di opere di difesa spondale e di ripristino di versante dovranno essere realizzate per quanto fattibile nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29567/97 e 48740/00);

b3. dovranno essere fornite tutte le indicazioni circa le modalità di realizzazione dell'allacciamento della centrale alla rete di distribuzione elettrica;

c. relativamente agli aspetti cantieristici, le successive fasi progettuali dovranno definire:

c1. un dettaglio del cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere predisposto in modo da evitare interferenze con l'attività biologica delle specie animali presenti, in particolare rispetto ai cicli riproduttivi della fauna ittica;

c2. le modalità di trasporto del materiale e delle attrezzature, nonché le cautele necessarie a diminuire l'emissione di polveri;

c3. l'utilizzo di macchinari di cantiere a norma di legge, con l'obiettivo di ridurre alla fonte le emissioni nell'ambiente circostante;

c4. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto e in premessa, in particolare rispetto alla cautela necessaria per evitare la contaminazione delle acque e per prevenire sversamenti di liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio), per i quali dovrà essere prevista un'area appositamente attrezzata per la loro manipolazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico;

c5. sia eseguita una valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della d.g.r. 8313/02;

d. relativamente agli aspetti ecologici:

d1. sia valutata dal competente Ufficio della Provincia di Brescia la congruenza con la normativa di settore circa le caratteristiche progettuali del passaggio per i pesci;

d2. sia prevista la modulabilità del DMV, che dovrà essere garantita da sistemi automatizzati, così come l'acquisizione dei dati di portata, a monte e a valle dell'opera di presa;

d3. le successive fasi progettuali dovranno prevedere interventi compensativi e mitigativi, con particolare riguardo per l'ecosistema fluviale, da definire sulla scorta delle indicazioni fornite nella documentazione depositata ed in accordo con i competenti Uffici della Provincia di Brescia; andranno specificate e quantificate le superfici a bosco da rimuovere per la realizzazione dell'intervento e prevista la ripiantumazione in accordo con gli Enti territorialmente competenti in ottemperanza a quanto disposto dalla d.g.r. n. VIII/675 del 21.09.2005 e s.m.i.;

d4. dovrà essere effettuato un monitoraggio sitospecifico ambientale ex ante, in itinere ed ex post di durata almeno trienna-

le e a cadenza annuale, con particolare riferimento ai periodi più critici, al fine di verificare l'effettiva validità dei rilasci del DMV proposto, la sussistenza di tutti gli habitat presenti, nonché l'integrità delle popolazioni faunistiche di pregio che venissero individuate; tale monitoraggio dovrà essere concordato con ARPA Lombardia e con l'Autorità competente per il rilascio della concessione e dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 152/06 e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po;

d5. qualora i risultati di tali campionamenti evidenziassero una situazione di stress ambientale non sostenibile, dovrà essere previsto - in accordo con gli Enti competenti - un congruo adeguamento del DMV sino a che non venga recuperata la funzionalità dei microhabitat così come attualmente presenti, nonché la variabilità della popolazione ittica, così come individuata nello studio di caratterizzazione eseguito;

e. l'inserimento paesaggistico di tutte le opere dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 42/04;

2. di demandare alla Provincia di Brescia la verifica di compatibilità dell'opera anche alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04;

3. la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4. di trasmettere copia del presente decreto a Fen Energia s.p.a. (Proponente);

5 di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Lavenone;
- Provincia di Brescia;
- ARPA Lombardia;

6. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 12 gennaio 2011 - n. 66**Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente Rio Carogna nei comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio (SO).
Proponente: Società Energia Ambiente s.p.a.. Verifica di
assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALEOMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto della derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente Rio Carogna nei comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Società Ambiente Energia s.p.a., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare: l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dai Comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio (SO), ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite; la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del torrente Rio Carogna e la falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

b) per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico l'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

c) al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza del cantiere, nella progettazione definitiva dovranno essere indicati tutti gli interventi di consolidamento di versante necessari ad evitare l'innescio di fenomeni franosi durante le operazioni di scavo per la posa della condotta forzata;

d) dovranno essere installati a cura del Proponente gli strumenti per il controllo delle portate lasciate defluire a valle delle opere di presa con registrazione delle portate derivate e del valore del DMV rilasciato con obbligo di consentire il controllo di tali dati da parte degli Enti interessati;

e) in caso in cui l'afflusso naturale per cause eccezionali sia inferiore al deflusso minimo vitale la derivazione dovrà essere disattivata;

f) i tagli di alberature previsti per la realizzazione delle opere, dovranno essere compensate in relazione ai disposti della d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

g) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs 152/06;

h) il Piano di Monitoraggio dovrà essere definito con Arpa che precisi gli elementi da monitorare per valutare l'efficacia della portata rilasciata al fine di evitare un significativo deterioramento dell'ecosistema fluviale;

2. di demandare alla Provincia di Sondrio la verifica di compatibilità dell'opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04;

3. la Provincia di Sondrio, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Società Ambiente Energia s.p.a., (proponente);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti: Comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio, Provincia di Sondrio, ARPA della avvenuta decisione finale e della modalità di reperimento della stessa;

6. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

D.d.s. 19 gennaio 2011 - n. 290

Accorpamento in unica concessione di derivazione, in Comune di Orio Litta (LO), delle utenze idriche superficiali: Venerino Rangogna, Venere, Paradisa, Filippa con richiesta di integrazione della portata fino ad un massimo di 950 l/s. Proponente: consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - l'accorpamento in unica concessione di derivazione, in Comune di Orio Litta (Lo), delle utenze idriche superficiali: Venerino Rangogna, Venere, Paradisa, Filippa con richiesta di integrazione della portata fino ad un massimo di 950 l/s, come rappresentato negli elaborati prodotti, a condizione che il Proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni prefigurate sia nella relazione dell'istanza di concessione che nello studio preliminare ambientale e pienamente attuate tutte le misure prescritte nel seguito;

b) l'intervento dovrà essere conforme alla normativa prevista per le fasce A del PAI; in particolare, in tanto in quanto configurabile come opera pubblica o di interesse pubblico, il progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 38 delle N.d.A. del PAI, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica in merito agli interventi da realizzarsi all'interno della fascia fluviale A; tale studio, da sottoporre all'Autorità idraulica competente dovrà tra l'altro specificare il carattere di servizio essenziale e non altrimenti localizzabile dell'opera in oggetto;

c) valutare la possibilità di eseguire opere di scarico o di organizzare un'adeguata procedura di regolazione e controllo dei canali irrigui Venerino Rangogna, Venere, Filippa e Paradisa da utilizzare nel caso in cui lo scaricatore Venerino in cui è stato previsto di convogliare le portate nei periodi di piena del colatore Venere non fosse in grado di contenerle;

d) regolare il sistema di portate dei canali irrigui in modo tale che non si verifichino esondazioni tali da interferire con le infrastrutture viarie interne ai suoli rurali interessati;

2. la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. di trasmettere copia del presente decreto a Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Proponente);

4. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Lodi;
- Comune di Orio Litta;
- Comune di Senna Lodigiana;
- Comune di Ospedaletto Lodigiano;
- Arpa Lombardia;

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 71 n. 1199.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.G. Territorio e urbanistica

D.d.s. 14 dicembre 2010 - n. 13071

Approvazione della Circolare «L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Visto che La Giunta regionale con provvedimento:

- in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS»;

- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la «Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351»;

- in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la «Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005 - d.c.r. n. 351/2007);

- in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato «Il recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;

- in data 10 novembre 2010, atto n. 9/761, ha approvato «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971» pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010.

Ritenuto opportuno provvedere con specifica circolare ad esplicitare e precisare i passaggi salienti contenuti nei modelli, con particolare riferimento a:

- ambito di applicazione VAS/verifica
- esclusione dalla valutazione ambientale - VAS
- avvio del procedimento di VAS/verifica e individuazione dei soggetti
- individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS
- informazione e consultazione
- provvedimento di verifica
- rapporto ambientale
- parere motivato
- dichiarazione di sintesi
- SIVAS.

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Valorizzazione e Governance del Territorio, OS 20.1. Governo del Territorio come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con dgr 465 del 5 agosto 2010.

D E C R E T A

1. Di approvare la Circolare avente ad oggetto: «L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel

contesto comunale» allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).

2. Di pubblicare la predetta circolare sul BURL, sul sito web della Regione Lombardia e sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

3. Di trasmettere la predetta circolare ai Comuni della Lombardia.

Il dirigente della struttura
Alberto De Luigi

_____ • _____

ALLEGATO A
**L'applicazione della Valutazione ambientale
di piani e programmi - VAS nel contesto comunale**
INDICE

1. PREMESSA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA
3. ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS
4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
5. INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE/COMPETENTE PER LA VAS
6. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
7. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
8. RAPPORTO AMBIENTALE
9. PARERE MOTIVATO
10. DICHIARAZIONE DI SINTESI
11. SIVAS

1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS (di seguito VAS), prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente».

Il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il processo di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l'attività pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale. L'ottica è quella di integrare i due aspetti - pianificatorio e ambientale - attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in modo strettamente connesso. L'intero processo di VAS ha il compito importante di «guidare» la pianificazione/programmazione territoriale verso la sostenibilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione fin dall'inizio e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema di monitoraggio.

La consultazione prevista dall'articolo 6 della direttiva e richiamata dal d.lgs 152/2006 e s.m.i costituisce un ulteriore elemento imprescindibile del processo di valutazione.

Il presente documento si inquadra nell'azione regionale di supporto ai comuni impegnati nella predisposizione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e relative varianti. In particolare fornisce risposte concrete ai numerosi quesiti formulati agli uffici regionali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA

Il Documento di piano del PGT è sempre soggetto a Valutazione ambientale - VAS (comma 2, articolo 4, l.r. 12/2005).

Nel caso in cui sia vigente il PGT:

a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS;

b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS allorché ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Nel caso in cui non sia vigente il PGT:

i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti al PRG sono soggetti a VAS se ricadono nelle seguenti fattispecie:

a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell'art. 5 del dpr 357/97 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità

Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall'ambito di applicazione della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

3. ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS

Sono escluse dall'ambito di applicazione della valutazione ambientale - VAS:

a) le rettifiche degli errori materiali;

b) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;

c) le varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di verifica di assoggettabilità.

Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato, in ogni caso resta ferma la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulati.

4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS e la VAS, sono procedimenti avviati di norma contestualmente al procedimento di elaborazione del P/P secondo le indicazioni previste al punto 5.2 e 6.2 dei modelli.

Nell'atto di avvio del procedimento di verifica/VAS sono di norma individuate l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS.

L'avviso di avvio del procedimento di elaborazione del P/P e della relativa verifica/VAS è reso pubblico, ad opera dell'autorità procedente, mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

La VAS avviata a seguito di verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs 152/06 e s.m.i., ed in consonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali.

Sono pertanto fatti salvi i passaggi compiuti in sede di verifica con particolare riferimento a:

- avviso di avvio del procedimento;
- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- la Conferenza di verifica può essere considerata quale prima conferenza di Valutazione, così come il rapporto preliminare assume la funzione del documento di scoping.

Il percorso VAS, di cui al paragrafo 6 dei modelli, riprende quindi dalla redazione del rapporto ambientale e si articola poi nei passaggi previsti.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

Individuazione dei soggetti

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Tale atto è rilevante ai fini dell'efficacia dell'intero procedimento in quanto si definiscono prima sia gli attori in gioco che le regole del processo integrato volto alla costruzione del P/P.

Sono **soggetti competenti in materia ambientale** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori di aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
- Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)

I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell'autorità procedente, in relazione alla specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che sono riconducibili alla fattispecie indicata.

Sono **enti territorialmente interessati**:

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni interessati;
- Autorità di Bacino

Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione portando il contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza.

Sono **enti territoriali di contesto transfrontaliero/di confine**, da consultare se si ritiene possano essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P:

- Svizzera - Cantoni
- Regioni, Province e Comuni confinanti

Gli enti sopra indicati, in relazione alla specificità del P/P e del territorio interessato, possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente anche con soggetti funzionalmente interessati e con le parti economiche e sociali.

Il **Pubblico** e il **Pubblico interessato**, come definiti al punto 3.4 dei modelli, partecipano al processo di valutazione; a tal fine l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto (es. forum pubblici).

5. INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE/COMPETENTE PER LA VAS

L'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS sono individuate all'interno dell'ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro.

In particolare l'Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l'Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b.

Nell'individuazione dell'Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:

- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità Competente per la VAS;
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile: l'Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Casi che si possono riscontrare nei Comuni

Comuni con un solo settore/area funzionale

Nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza. Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente all'autorità competente in materia di VAS, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne operativa l'autonomia della funzione.

Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti,

Per tali comuni è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Conseguentemente:

- L'Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P
- l'Autorità competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.

Per tutti i comuni

L'individuazione dell'Autorità competente per la VAS può avvenire anche mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso ad incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

All'Autorità competente per la VAS così individuata è in sostanza affidato il potere di firma del parere motivato, che la disciplina regionale vigente attribuisce alla competenza comunale nel caso di PGT e Piani/Programmi comunali.

Supporto tecnico operativo

Di norma l'Autorità procedente è supportata dall'Ufficio di Piano nel procedimento di redazione del P/P.

Analogamente è opportuno che l'Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza (collaborazione con l'Autorità procedente nell'elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato).

Tale supporto è di norma incardinato all'interno dell'ente, laddove siano presenti altre competenze in materia di ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione.

Gli Enti locali che non possono individuare il supporto tecnico operativo all'interno dell'ente, possono individuare forme associate oppure avvalersi del supporto tecnico di altro Ente locale (Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, Parco).

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2011

Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

Considerazione circa il ruolo degli enti

Le Unioni di Comuni (lettera a), comma 1, art.16 l.r. 27 giugno 2008, n. 19 che tra le specifiche competenze prevedano la gestione del territorio e dell'ambiente, sono titolate ad individuare un'autorità competente per la VAS anche unica per tutti comuni costituenti l'Unione.

La Comunità Montana (comma 3, art. 9, l.r. 27 giugno 2008, n. 19) può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni. Se tra queste funzioni delegate rientrano la gestione del territorio e dell'ambiente essa può svolgere le funzioni di Autorità Competente per la VAS.

In tale ipotesi deve essere assicurata l'autonomia operativa del soggetto incaricato, anche rispetto all'espressione del parere di competenza della Comunità Montana.

La Comunità Montana, previa specifica convenzione, può assicurare la messa a disposizione della struttura di supporto tecnico operativo.

Il Parco e la Provincia non possono svolgere le funzioni di Autorità Competente per la VAS di P/P di competenza comunale: possono tramite specifica convenzione costituire la struttura di supporto tecnico-operativo.

Cosa fare se occorre rinominare le autorità

In caso di riscontro di irregolarità nell'individuazione delle Autorità rispetto alla disciplina regionale vigente, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per individuare l'Autorità procedente e/o l'Autorità competente per la VAS; queste dovranno quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con un'esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell'ambito della stessa procedura di VAS.

6. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Informazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS.

Essi trovano esplicitazione mediante:

- la Conferenza di verifica per i P/P soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Conferenza di valutazione per i P/P soggetti a VAS;
- altre forme di informazione e coinvolgimento del pubblico e del pubblico interessato.

Di norma pertanto sono invitati alle conferenze di verifica/valutazione i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche confinanti/transfrontalieri, chiamati ad esprimere i pareri di competenza: per questo vengono informati dall'Autorità procedente della messa a disposizione del rapporto preliminare (nel caso di verifica di assoggettabilità a VAS), del Documento di scoping e del Rapporto Ambientale (nel caso di procedimento di VAS).

Vengono inoltre definite le modalità di informazione e partecipazione dei soggetti funzionalmente interessati e del pubblico, i quali sono chiamati ad esprimere eventuali contributi e osservazioni (es. tramite semplice pubblicazione on-line dei documenti previsti e raccolta dei contributi, oppure tramite questionari, forum on line, forum pubblici, incontri tematici, workshop ecc).

La Conferenza di Verifica e/o di Valutazione è finalizzata ad acquisire elementi informativi per costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Spetta alla conferenza di verifica esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Spetta alla Conferenza di Valutazione esprimersi in merito al documento di scoping e al Rapporto Ambientale.

La conferenza è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

La pubblica amministrazione procedente, nella predisposizione di un P/P, può attivare altre forme di informazione e consultazione al fine di coinvolgere i soggetti funzionalmente interessati e il pubblico.

7. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni dell'assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS del P/P richiamando i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva, ovvero:

I. Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P;
- la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

II. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, si pronuncia sull'assoggettabilità a VAS del P/P con atto formale reso pubblico.

Il provvedimento di verifica deve essere messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

A tal fine l'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate per l'avviso di avvio del procedimento.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

8. RAPPORTO AMBIENTALE

Il rapporto ambientale è predisposto dal proponente e/o dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS.

Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul pa-

trionio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Sempre nel Rapporto ambientale si deve dare atto della fase di consultazione/partecipazione avvenuta con gli attori istituzionali e non, nell'ambito delle conferenze di valutazione, dei forum e workshop pubblici, evidenziando come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.

Ogni Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al d.lgs 152/06 e s.m.i.), i quali possono utilmente costituire l'indice del rapporto.

Nel Rapporto ambientale deve essere impostato anche il sistema di monitoraggio, comprensivo di indicatori definiti sulla base di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità e risorse dedicate.

9. PARERE MOTIVATO

Il parere motivato è il provvedimento conclusivo del processo di VAS, è formulato dall'Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, d'intesa con l'Autorità precedente, sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle conferenze e delle altre consultazioni.

È un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni che devono essere recepite nel P/P.

Il parere motivato deve contenere il percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi e le azioni previste dal piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto ambientale e territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati.

10. DICHIARAZIONE DI SINTESI

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE, il pubblico e le autorità designate devono essere informate circa la decisione in merito al P/P.

Oltre al Piano adottato e alla descrizione delle misure adottate in merito al monitoraggio, deve essere messa a loro disposizione una Dichiarazione di sintesi, in cui si illustra:

- il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P (es: Documento di piano del PGT);
- come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e delle risultanze di tutte le consultazioni;
- le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

La Dichiarazione di sintesi, predisposta dall'Autorità precedente d'intesa con l'Autorità competente in materia di VAS, è **adottata congiuntamente al P/P**, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica.

In particolare la dichiarazione:

- a. riassume sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico - Valutazione Ambientale VAS);
- b. elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- c. dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- d. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P (es. Documento di piano del PGT);
- e. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- f. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato;
- g. descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

11. SIVAS

Nell'ambito del Sistema Informativo Regionale è stato costituito il Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi - SIVAS.

L'indirizzo web è: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

Il sistema è preordinato a perseguire le finalità previste al capitolo 8.1 degli "Indirizzi generali" (dcr 8/351 del 13 marzo 07), con particolare riferimento a:

- una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali e regionali;
- un'area di documentazione che raccoglie linee guida e sperimentazioni VAS significative;
- una sezione orientativa per l'individuazione delle procedure, integrata con l'ambito territoriale di rete Natura 2000;
- un servizio di download della documentazione tecnico-amministrativa (modulistica digitale);
- un'area FAQ di risposte alle domande frequenti, integrata con un'area contatti.

Sivas è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, per tutte le procedure di VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS espletate in Regione Lombardia e, a far data dal 1 gennaio 2010, tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal d.lgs 152/06 e s.m.i.

Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti che necessitano di informazione al pubblico e comunque quelli previsti nei Modelli allegati alla dgr IX/761 del 10 novembre 2010.

Al fine di rendere più efficace l'attività di comunicazione della Giunta Regionale nei confronti dei cittadini in ambito VAS, le Direzioni Generali, in qualità di autorità procedenti, utilizzeranno in via prioritaria il sito WEB del sistema informativo della VAS per la pubblicazione internet degli atti formali, delle comunicazioni e dei documenti per i quali occorre obbligo di informazione al pubblico.

Il sistema informativo gestisce l'archivio documentale digitale della VAS, al fine di supportare la Giunta Regionale nel monitoraggio dell'applicazione della norma e nell'obbligo di rapporto triennale all'UE.

A tal fine il sistema documentale della VAS raccoglie tutti gli atti del P/P costitutivi del procedimento di Valutazione ambientale (piano/programma, documento di scoping, rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e dichiarazione di sintesi) e di verifica di assoggettabilità a VAS espletate in Lombardia.

Le autorità procedenti mediante SIVAS depositano i documenti in formato digitale.

CONTATTI

Per informazioni in materia di VAS

Direzione Generale Territorio e Urbanistica

U.O. Programmazione e Pianificazione Territoriale

Struttura Strumenti per il Governo del Territorio

Dirigente: Ing. Alberto De Luigi

Responsabile Unità Operativa VAS: Arch. Piero Garbelli

Tel. 02.6765.4891/5086 - Fax. 02.6765.4620

e-mail: vas@regione.lombardia.it

posta certificata: territorio@pec.regione.lombardia.it

Per informazioni/problemi su SIVAS

Arch. Carmelo Cicala

Tel. 02.6765.5280

e-mail: sivas@regione.lombardia.it